

CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI E SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI, LA GESTIONE DEL GIOCO LECITO E LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA

TRA
 SNAI S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana, con sede legale in Porcari (LU) Via Luigi Boccherini 39, C.F. 00754850154 e P.IVA 01729640464, capitale sociale Euro 60.748.992,20 i.v., www.snai.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o di un procuratore speciale (di seguito "SNAI" o "Concessionario")

E
con sede legale in....., alla, C.F. e P.IVA n....., capitale sociale Euro....., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig..... (di seguito "Punto SNAI" o "Punto Vendita" o "Gestore di Sala" o "Punto di diffusione e promozione" o "Società")

(SNAI e il Punto SNAI/Punto Vendita/Gestore di Sala/Punto di diffusione e promozione/Società di seguito congiuntamente definite le "Parti" e ciascuna di esse una "Parte")

PREMESSO CHE

- A.** SNAI svolge – tra l'altro – attività di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva presso punti di vendita aventi come attività esclusiva o prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (di seguito il/la "Negoziò") in forza di regolari concessioni tra cui quella aggiudicata ad esito della procedura di selezione di cui all'art. 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (di seguito le "Concessioni" e singolarmente la "Concessione") assentite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) (di seguito "ADM") e articolate in un determinato numero di diritti;
- B.** le Concessioni hanno per oggetto l'esercizio congiunto o disgiunto dei seguenti giochi pubblici su base ippica e/o sportiva attraverso la rete fisica dei Negozi: a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli; b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli; c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore; d) concorsi pronostici ippici e sportivi; e) giochi di ippica nazionale ed internazionale; f) qualunque ulteriore gioco pubblico che ADM riterrà, in qualsiasi momento, di commercializzare (di seguito i "Giochi Pubblici");
- C.** SNAI svolge – altresì - attività di gestione telematica del gioco lecito (di seguito il "Gioco Lecito") mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 come modificato dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289) (di seguito le "AWP") e all'art. 110 comma 6 lettera b) T.U.L.P.S. (di seguito le "VLT"), nonché delle attività e funzioni connesse, in forza di regolare concessione avente C.I.G. 4607780C55 assentita da ADM ad esito della gara dalla medesima indetta ai sensi dell'art. 24 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n.111, pubblicata su GUUE del 11 agosto 2011 ID.2011/S/153-254653 e su GURI V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n.95 del 12 agosto 2011 (di seguito la "Concessione Apparecchi");
- D.** a seguito dell'emanazione della Legge 7 luglio 2009 n. 88 (di seguito la "Legge Comunitaria"), SNAI ha ottenuto da ADM la concessione relativa all'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24 comma 13 lettera a) della Legge Comunitaria identificata con il numero 15215 (di seguito la "Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici") che la abilita ad esercitare i giochi pubblici a distanza in ossequio e secondo le modalità previste dalla nuova normativa;
- E.** i giochi pubblici a distanza sono fruibili esclusivamente attraverso la stipula di un contratto di conto di gioco dedicato, in esecuzione del quale il giocatore può effettuare le proprie scelte di gioco nell'ambito dei giochi pubblici a distanza offerti da SNAI;
- F.** SNAI è interessata a promuovere su tutto il territorio nazionale i giochi pubblici a distanza e al riguardo ha provveduto ad associare alla Società codice fiscale e codice promozionale univoco di ciascun cliente già in possesso di un contratto di conto gioco veicolato a SNAI tramite la Società medesima (ove applicabile). SNAI, inoltre, provvederà ad associare alla Società, con analoga modalità, ogni nuovo cliente che stipulerà il contratto di conto gioco per il tramite della Società medesima;
- G.** il Punto SNAI ha la disponibilità giuridica del locale commerciale (di seguito l'"Esercizio") ubicato nel Comune di....., Prov....., alla..... indirizzo e-mail..... ed ha interesse ad avviare o a proseguire in detto locale l'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici per conto di SNAI in piena conformità alla normativa vigente;
- H.** SNAI ha interesse ad ubicare presso l'Esercizio il diritto su base ippica e sportiva, di propria titolarità ed afferente/la Concessione avente C.I.G. 1....., identificato/i dal codice ADM n./nn. [.....] e [.....] (di seguito il "Diritto") così come il Punto SNAI ha interesse a svolgere per conto di SNAI le attività meglio descritte nel presente contratto;
- I.** SNAI ha interesse ad ubicare presso l'Esercizio un determinato numero di AWP nel rispetto dei parametri numerico-quantitativi previsti dal decreto direttoriale 27 luglio 2011 (prot. n. 2001/30011/Giochi/AD) e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni (di seguito il "Decreto sul Contingentamento");
- L.** parimenti SNAI ha altresì interesse ad installare uno o più Sistemi di Gioco ed un determinato di VLT, nel rispetto del Decreto sul Contingentamento, all'interno di ambiente dedicato presso Esercizi che risultino idonei strutturalmente, funzionalmente ed amministrativamente all'installazione medesima ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Direttoriale di ADM del 22 gennaio 2010;
- M.** SNAI ha, inoltre, interesse ad affidare alla Società l'attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza da svolgersi presso l'Esercizio;

- N.** in esecuzione delle previsioni della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, successivamente, del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009 n. 77 e dell'articolo 24, commi da 11 a 26, della Legge Comunitaria, è prevista la regolamentazione da parte di ADM delle scommesse su simulazione di eventi anch'esse oggetto di Concessione (di seguito le "Scommesse su Eventi Virtuali");
- O.** la commercializzazione delle Scommesse su Eventi Virtuali è consentita ai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui all'articolo 1, commi 78 e 79 della legge 13/12/2010 n. 220 nonché ai concessionari abilitati alla raccolta a distanza delle scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli nonché su altri eventi ai sensi dell'articolo 24, commi 13 e 22, della Legge Comunitaria;
- P.** SNAI, pertanto, ha interesse ad affidare al Punto SNAI anche la commercializzazione delle Scommesse su Eventi Virtuali, una volta rese effettivamente disponibili da ADM e poste in produzione da SNAI, ove ritenute commercialmente utili;
- Q.** il presente contratto (di seguito il "Contratto") costituisce la risultante ed il punto di incontro di negoziazioni intervenute fra SNAI e l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa su base nazionale dei soggetti che svolgono attività analoga a quella della Società;
- R.** i termini Concessione, Concessioni, Concessione Apparecchi, Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici includono la regolamentazione contrattuale contenuta nella rispettiva convenzione accessiva SNAI/ADM.

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante, unitamente agli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V" parte integrante ed essenziale del Contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto consta di cinque Capi rispettivamente titolati: "Capo I – Commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali", "Capo II – Gestione del Gioco Lecito tramite AWP", "Capo III – Gestione del Gioco Lecito tramite VLT", "Capo IV - Diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza" e "Capo V - Disposizioni Comuni".
 In ragione di tale struttura il termine Contratto indica esclusivamente le pattuizioni in materia di commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali quando utilizzato nel Capo I, esclusivamente le pattuizioni in materia di gestione del Gioco Lecito tramite AWP quando utilizzato nel Capo II, esclusivamente le pattuizioni in materia di gestione del Gioco Lecito tramite VLT quando utilizzato nel Capo III, esclusivamente le pattuizioni in materia di Diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza quando utilizzato nel Capo IV e, complessivamente, le pattuizioni delle Premesse, del Capo I, del Capo II, del Capo III e del Capo IV quando utilizzato nel Capo V – Disposizioni Comuni o nel presente articolo.
 L'efficacia e la validità di ciascun Capo da I a IV deve intendersi autonoma e svincolata dall'efficacia e validità degli altri tre; conseguentemente il venir meno degli effetti, per qualsiasi causa o ragione, di un Capo da I a IV non determina necessariamente il venir meno degli effetti di uno o più degli altri Capi o del Contratto. Inoltre ove siano venuti meno gli effetti di tutti i Capi da I a IV, necessariamente verranno meno gli effetti del Contratto.

CAPO I – COMMERCIALIZZAZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI E DELLE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 Il Punto SNAI si impegna a svolgere nell'Esercizio, in esclusiva, a favore di SNAI, con il massimo grado di diligenza e professionalità (i) il servizio di commercializzazione dei Giochi Pubblici afferenti al Diritto e le relative attività strumentali nonché qualsiasi altra attività connessa e (ii) il servizio di commercializzazione delle Scommesse su Eventi Virtuali e le relative attività strumentali una volta rese effettivamente disponibili da ADM e poste in produzione da SNAI e (iii) qualsiasi altra attività connessa al Diritto (di seguito cumulativamente i "Servizi"). Il tutto nel rispetto delle politiche commerciali tempo per tempo definite insindacabilmente da SNAI, comunicate al Punto SNAI e vincolanti per quest'ultimo.
 Le Parti convengono che qualora il Punto SNAI sia inadempiente rispetto all'obbligo di esclusiva dovrà corrispondere a SNAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo pari al: "doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dai Servizi svolti presso l'Esercizio nei 180 (centottanta) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento" E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
 Il Punto SNAI, senza deroga alla generalità, si impegna inoltre al puntuale ed integrale pagamento delle vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di ADM e di SNAI e di qualsiasi altra somma dovuta secondo le indicazioni di SNAI e di ADM ai sensi della Concessione e/o del Contratto.
 In caso di inadempimento del Punto SNAI alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.
2.2 Nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dal Contratto e dal Manuale Operativo di cui all'Allegato "A", il Punto SNAI svolgerà, inoltre, le seguenti attività strumentali all'offerta dei Servizi intese alla promozione e alla migliore commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali ed in particolare:
 (i) l'attuazione delle strategie commerciali e delle iniziative promozionali definite da SNAI a livello nazionale nonché l'utilizzazione/applicazione dei sistemi di marketing da questa ideati e comunicati compatibilmente con gli indirizzi dettati da ADM;
 (ii) la proposta e l'attuazione delle strategie commerciali e delle attività promozionali a livello locale volte a massimizzare la produttività dell'attività quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di giocate di gruppo e/o cumulative, l'organizzazione presso l'Esercizio di eventi o attività, anche non strettamente connessi allo svolgimento dei Servizi ma finalizzati ad attrarre la clientela e ad incrementare il volume delle giocate (ad es. somministrazione di cibi e bevande, l'installazione di vending machine, l'offerta di servizi di

¹ Da compilarsi solo se il diritto oggetto del Contratto risulta riveniente dalla "Gara 2012".
² Compilare entrambe le caselle se trattasi di due diritti ("Bersani" o "Bersani" + "Giorgetti"); compilare solo la prima casella e barrare la seconda se trattasi di singolo diritto ("Bersani" o "Giorgetti") oppure di diritto riveniente dalla "Gara 2012".

telefonia internazionale e connessioni internet, vendita di riviste, libri e DVD specializzati e non, organizzazione di *happy hours*, ecc.) a condizione che tali attività non assumano in ogni caso carattere prevalente rispetto all'attività di prestazione dei Servizi e, comunque, previo consenso scritto di SNAI.

2.3 Il Punto SNAI si impegna a non commercializzare presso l'Esercizio prodotti/servizi di gioco e di scommessa non gestiti da SNAI.

Il Punto SNAI si impegna altresì a non commercializzare presso l'Esercizio, con o per conto di soggetti diversi da SNAI, i prodotti/servizi di gioco e di scommessa gestiti da SNAI.

2.4 Il Punto SNAI si impegna sin d'ora a commercializzare per conto di SNAI gli ulteriori giochi che SNAI dovesse rendere disponibili in costanza di Contratto.

Il Punto SNAI si impegna infine a commercializzare ulteriori prodotti/servizi eventualmente proposti da SNAI e/o da società, enti e soggetti terzi graditi a SNAI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricariche telefoniche, poste *pay*, *money transfer*.

2.5 Il Punto SNAI si impegna a svolgere attività di assistenza e consulenza alla clientela mediante impiego di personale specializzato in materia di giochi e scommesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'illustrazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti SNAI, delle tipologie di scommesse, delle tecniche relative alle possibili vincite, la promozione del gioco lecito e del gioco responsabile in conformità al Contratto e al Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"**.

2.6 Il Punto SNAI si impegna, ove richiesto da parte di SNAI, a svolgere la fornitura di servizi all'utenza finale tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'emissione e la vendita di titoli definitivi d'accesso relativi a manifestazioni di spettacolo, ludiche, sportive e quelle di cui all'art. 22 comma 10 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) e del Decreto Interdittoriale 3 aprile 2003 (ove applicabile).

2.7 In caso di violazione da parte del Punto SNAI degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2.3 e 2.4, resta ferma la facoltà di risoluzione a favore di SNAI ai sensi del successivo art. 11.

2.8 Nel caso in cui le attività o servizi aggiuntivi richiesti da SNAI non siano strettamente connessi al Diritto e comportamento aggravato di costi per il Punto SNAI, le Parti determineranno di comune accordo i criteri di imputazione dei medesimi.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL PUNTO SNAI

3.1 Il Punto SNAI dichiara e garantisce di avere perfetta conoscenza dei contenuti precettivi della normativa vigente, e di volersi pienamente uniformare alla Concessione nonché di possedere tutti i requisiti prescritti (e/o richiesti da SNAI) per l'accettazione dei Giochi Pubblici e/o delle Scommesse su Eventi Virtuali.

In particolare il Punto SNAI dichiara e garantisce:

A) di avere la piena disponibilità giuridica dell'Esercizio. Il Punto SNAI si impegna a informare tempestivamente SNAI circa fatti o situazioni anche solo potenzialmente idonei ad incidere negativamente sulla disponibilità e sul pieno godimento dell'Esercizio;

B) che l'Esercizio è pienamente idoneo alle attività che costituiscono oggetto del Contratto ai sensi della normativa vigente, e della Concessione sotto i profili (elencazione esemplificativa e non esaustiva):

i) della prevalenza dell'attività di commercializzazione di Giochi Pubblici rispetto alle altre attività ivi esercitate;

ii) della superficie interna globale e di quella dedicata all'attività di accettazione di Giochi Pubblici;

iii) delle condizioni delle strutture e degli impianti;

iv) della perfetta conformità alle normative di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e accesso delle persone disabili;

v) della destinazione d'uso e dell'agibilità;

vi) della perfetta conformità alle prescrizioni amministrative relative all'attività svolta e da svolgere nonché alle eventuali delibere condominiali anche per ciò che attiene l'installazione di apparati elettronici ed antenne satellitari;

vii) dell'elevato grado delle potenzialità commerciali sia in termini relativi (cioè con riferimento ai concorrenti operanti nel medesimo bacino d'utenza), sia in termini assoluti (cioè con riferimento alle aspettative medie di vendita di un analogo esercizio commerciale);

C) di possedere e/o di impegnarsi ad ottenere tempestivamente, prima dell'avvio dell'attività oggetto del Contratto, nonché di mantenere per tutta la durata del Contratto le pertinenti autorizzazioni di "Pubblica Sicurezza" richieste per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici e/o delle Scommesse su Eventi Virtuali, ove occorra assumendo la veste di preposto di SNAI obbligandosi, altresì, a comunicare immediatamente a SNAI la relativa perdita;

D) di possedere requisiti di capacità tecnica, organizzativo - finanziaria, morale, affidabilità economica e personale nonché di attitudine commerciale in grado e misura tali da qualificare oggettivamente (per caratteristiche tecniche, economiche e commerciali) l'Esercizio ed il Punto SNAI;

E) di avvalersi di personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro applicabili.

Resta inteso che il Punto SNAI si impegna a mantenere i requisiti di cui al punto 3.1 per tutta la durata del Contratto, andando esente da responsabilità nel caso che la perdita di uno o più dei medesimi non sia imputabile al Punto SNAI.

In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

3.2 SNAI, pur prendendo atto delle superiori dichiarazioni e garanzie rese dal Punto SNAI, si riserva di verificare analiticamente la sussistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI sia all'avvio del rapporto che in costanza di esso.

3.3 Il Punto SNAI si impegna a fornire a SNAI, copia conforme di tutte le documentazioni da questa ritenute necessarie o utili per verificare il possesso e/o la persistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI, ivi compresi il documento attestante la disponibilità giuridica dell'Esercizio e le autorizzazioni di "Pubblica Sicurezza".

ARTICOLO 4 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale nonché i sistemi, i progetti, le tecniche, i marchi e gli elementi d'immagine coordinata e comunicazione impiegati dal Punto SNAI per lo svolgimento delle attività previste dal Contratto, rimangono di proprietà di SNAI e non vengono trasferiti al Punto SNAI.

ARTICOLO 5 – ALTRE OBBLIGAZIONI DEL PUNTO SNAI

5.1 CONFORMITA' A LEGGE. Il Punto SNAI si impegna a svolgere le attività oggetto del Contratto conformemente a, e nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari applicabili. Il Punto SNAI si impegna fin d'ora ad accettare le modifiche del Contratto richieste/imposte eventualmente

da ADM, da fonti normative sopravvenute e/o da necessità tecniche del comparto dei giochi pubblici.

In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.2 CONTINUITA' DEL SERVIZIO. Il Punto SNAI si impegna a fornire a SNAI i Servizi con la continuità richiesta a SNAI da ADM su base annuale, mensile, settimanale, giornaliera ed oraria ai sensi della Concessione e del Manuale Operativo di cui dell'**Allegato "A"**, restando inteso che l'Esercizio dovrà comunque restare aperto nella giornata di domenica. Il Punto SNAI potrà rimanere chiuso per ferie per un periodo complessivamente non superiore a quello indicato nella Concessione. Il Punto SNAI si impegna a fruire dei periodi di chiusura solo previa richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione di SNAI che vi provvederà valutate le esigenze di coordinamento delle chiusure dei vari punti SNAI presenti nel medesimo Comune. In caso di inadempimento all'obbligazione qui assunta spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.3 STANDARD QUALITATIVI. Il Punto SNAI si impegna inoltre a:

i) mantenere gli standard impiantistici e funzionali dell'Esercizio in linea con gli standard richiesti dalla Concessione e dalla legge per tale tipologia di esercizio commerciale e con quelli previsti nell'**Allegato "B"** al Contratto, ivi inclusi l'attivazione di almeno un terminale per l'effettuazione di pagamenti elettronici (POS) e l'adeguamento alle indicazioni di SNAI relative all'eventuale utilizzo di sistemi di moneta elettronica;

ii) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di immagine coordinata e, comunque, connotare l'Esercizio - per ciò che attiene l'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici e/o delle Scommesse su Eventi Virtuali - esclusivamente con l'insegna, i marchi, le vetrofanie e gli altri elementi di immagine coordinata forniti da SNAI e meglio descritti nell'**Allegato "C"** impegnandosi altresì a non modificare i medesimi, in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di SNAI;

iii) adottare gli eventuali altri elementi di comunicazione ed immagine coordinata indicati da SNAI;

iv) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di allestimento funzionale e, comunque, utilizzare esclusivamente le tecnologie fornite in comodato da SNAI anche allo scopo di rendere (e mantenere) l'Esercizio rispondente alle specifiche di Concessione e/o imposte da ADM, ciò astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterare il funzionamento ed i flussi di comunicazione;

v) adeguarsi ai canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identità di marchio, di logo e di visibilità, indicati da SNAI;

vi) porre in essere l'attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco pubblico e per la promozione del gioco sicuro e responsabile secondo le istruzioni di SNAI;

vii) rispettare le disposizioni stabilite da ADM nell'utilizzo dei loghi istituzionali;

viii) provvedere, per tutta la durata del Contratto, ad esporre negli spazi dedicati alla commercializzazione dei Giochi Pubblici: (a) i regolamenti di gioco, (b) la licenza di pubblica sicurezza e la tabella dei giochi proibiti, (c) i loghi di ADM forniti da SNAI, (d) il codice identificativo del diritto e della Concessione forniti da SNAI, (e) i comunicati trasmessi da ADM tramite SNAI, (f) i palinsesti e le quote, (g) il/i cartello/i di avviso di divieto di gioco ai minori di diciotto anni, (h) ogni altra comunicazione o avviso richiesto da ADM, da SNAI o prescritto dalle norme di legge, anche in materia di contrasto al gioco patologico, (i) il/i marchio/i di SNAI in materia di gioco sicuro e responsabile.

5.4 STIMA DEI BENI COMODATI. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 C.C. SNAI in qualità di soggetto comodante e il Punto SNAI in qualità di soggetto comodatario, convengono che la stima dei beni comodati di cui all'art. 9.2 (ii) è contenuta nell'**Allegato "D"**.

5.5 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO. Le Parti concordano che, qualora il Punto SNAI non si adegui agli standard previsti nell'art. 5.3, SNAI invierà apposita diffida di adeguamento. Decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni o il diverso termine indicato da ADM senza che il Punto SNAI si sia adeguato agli standard suddetti, SNAI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11.

5.6 COMMERCIALIZZAZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI E DELLE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI. Il Punto SNAI si impegna a svolgere la commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali secondo le modalità previste nel Contratto e nel rispetto delle indicazioni operative fornite da SNAI in corso di rapporto. Il Punto SNAI, preso atto che le ricevute delle giocate vincenti, rimborsate e annullate costituiscono infungibili titoli fiscali e civili, si impegna a conservarle con la massima cura presso l'Esercizio per il periodo previsto dalla normativa vigente e ad inviarle a SNAI qualora richieste. Il Punto SNAI, inoltre, si impegna a redigere e conservare il registro dei corrispettivi secondo quanto previsto dalla normativa fiscale in materia. Il Punto SNAI si impegna a non effettuare annulli di biglietti oltre la soglia statistica media dell'errore umano e prende atto che la violazione di tale divieto comporta l'applicazione di sanzioni con le conseguenze di cui al successivo art. 5.19. Il Punto SNAI si impegna, altresì, a svolgere la commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali con i più alti standard di produttività, sviluppo e promozione. In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.7 DIVIETI. Il Punto SNAI si impegna a non svolgere i Servizi in un esercizio diverso da quello autorizzato da SNAI.

5.8 CONTROLLI ED OBBLIGHI DI INFORMATIVA. Il Punto SNAI si impegna a consentire i controlli e le verifiche che saranno effettuati direttamente da SNAI, da terzi per suo conto, o da ADM conformemente alla Concessione, o da qualsiasi altra pubblica Autorità competente consentendo a tal fine l'accesso all'Esercizio e fornendo la massima collaborazione per il buon esito delle operazioni.

Il Punto SNAI si obbliga a trasmettere a SNAI copia integrale dell'eventuale documentazione (es.: verbale di operazioni compiute) redatta e rilasciata dai soggetti che hanno effettuato detti controlli e verifiche non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento di disponibilità di tale documentazione.

Analogamente, il Punto SNAI si obbliga a trasmettere a SNAI copia integrale di ogni altro eventuale atto o documento notificatogli da qualsivoglia Autorità purché inerente l'attività oggetto del Contratto. SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, di tutte le ricevute dei Giochi Pubblici, e delle Scommesse su Eventi Virtuali commercializzati, della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Punto SNAI dei requisiti di cui all'art. 3 nonché verificare la corretta osservanza da parte del Punto SNAI di tutti gli obblighi e i divieti posti a suo carico dal Contratto. Il Punto SNAI dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all'esito di detti controlli. In caso di inadempimento del Punto SNAI anche ad una soltanto delle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

Il Punto SNAI si obbliga a fornire ad ADM, ai giocatori, a SNAI e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l'attività di gioco.

5.9 SPESE ED ONERI. Il Punto SNAI riconosce e prende atto che i costi e le spese inerenti lo svolgimento dei Servizi ivi compresi canone RAI, oneri SIAE, imposte sulla pubblicità (elencazione tassativa), resteranno a suo esclusivo carico. Il Punto SNAI si impegna inoltre, in caso di cessazione anticipata degli effetti del Contratto a sostenere i costi di disinstallazione e ritiro dei materiali concessi in comodato da SNAI nonché, in caso di eventuale trasferimento dell'Esercizio, i costi inerenti l'operazione di trasferimento. Detti costi sono precisati nell'**Allegato "D"**.

Resta inteso che qualora il Punto SNAI non adempia all'obbligo di restituzione dei beni concessi in comodato SNAI provvederà ad escutere la garanzia prestata ai sensi del successivo art. 5.17.

5.10 IMMAGINI TELEVISIVE E INFORMAZIONI GRAFICHE. Il Punto SNAI si impegna a rendere disponibili al pubblico – esclusivamente nell'Esercizio e con divieto di cessione a terzi - le immagini televisive e le informazioni grafiche trasmesse al Punto SNAI da SNAI e/o da questa indicate e richieste, restando inteso che, salvo quanto previsto dal precedente art. 5.9, SNAI si impegna a fornire al Punto SNAI le immagini televisive (incluso Sky) e le informazioni grafiche necessarie all'espletamento dei Servizi senza costi a carico del Punto SNAI.

5.11 ESPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI E MATERIALI PUBBLICITARI. Il Punto SNAI si impegna a tenere esposto nell'Esercizio e a rendere ben visibili, le comunicazioni ed i materiali pubblicitari predisposti da SNAI nel rispetto della tempistica indicata da SNAI.

5.12 PERSONALE. Il Punto SNAI, per l'espletamento dei Servizi, utilizzerà personale, inquadrato e retribuito in conformità alla Legge ed alla normativa collettiva di settore, con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione inerente il personale del Punto SNAI, ivi incluso il Libro unico del Lavoro, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc. SNAI resta pertanto manlevata e indenne da qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsivoglia motivo o ragione. Il Punto SNAI si obbliga a svolgere attività di addestramento ed aggiornamento del personale impegnato per l'espletamento dei Servizi. In caso di inadempimento del Punto SNAI alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.13 VARIAZIONI ASSETTO SOCIETARIO E CESSIONE AZIENDA. Il Punto SNAI si impegna a comunicare a SNAI in forma scritta e a mezzo raccomandata a/r, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso: la propria intenzione di (i) trasferire o affittare a terzi in qualsiasi forma anche temporanea l'azienda e/o il ramo d'azienda, (ii) modificare il proprio socio di controllo. Resta ferma in tali ipotesi la facoltà di recesso a favore di SNAI ai sensi dell'art. 12, con esonero dall'obbligo del preavviso da esercitarsi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte di SNAI della variazione in parola.

Nel caso in cui l'operazione di trasferimento o affitto dell'azienda o del ramo di azienda nonché quella di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale progettata dal Punto SNAI preveda quale cessionario effettivo e/o sostanziale un concessionario concorrente di SNAI, SNAI avrà il diritto di prelazione. Ai fini di permettere a SNAI l'esercizio del diritto di prelazione, il Punto SNAI che intenda procedere a tale operazione darà preventiva notizia a SNAI indicando l'identità del terzo potenziale cessionario, le condizioni ed i termini concordati con il medesimo (incluso il prezzo qualora sia a titolo oneroso). Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso, SNAI avrà il diritto di avvalersi, inviando comunicazione al Punto SNAI, del proprio diritto di prelazione. In tal caso, il Punto SNAI sarà tenuto ad eseguire l'operazione a favore di SNAI ai medesimi termini e condizioni concordati con il terzo potenziale cessionario.

5.14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. Le Parti convengono che la cessione a qualsiasi titolo del Contratto a terzi da parte del Punto SNAI non è consentita, fatta salva la nomina di insittori da sottoporre ad approvazione preventiva di SNAI. Resta inteso che SNAI potrà cedere il Contratto a società facenti parte del Gruppo SNAI e anche a soggetti terzi se nell'ambito di trasferimenti d'azienda; pertanto il Punto SNAI, per quanto occorrer possa, presta sin da ora il proprio consenso a tali cessioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c..

5.15 RIVERSAMENTO DELLE GIOCATE. Il Punto SNAI si impegna a riversare sulla rete telematica di SNAI gli estremi di tutte le giocate raccolte, senza ometterne alcuna e senza alterare in alcun modo gli estremi stessi allo scopo di fornire a SNAI un'infedele rappresentazione del volume di gioco raccolto. Il Punto SNAI si impegna altresì a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto previsto dalle competenti Autorità. In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.16 SEGNALEZIONE GIOCO ILLEGALE. Il Punto SNAI si impegna a segnalare a SNAI ogni fatto o circostanza di cui venga a conoscenza e che possa rilevare in relazione al prioritario obbligo di contrasto e repressione del gioco illegale e della frode in competizioni, avvenimenti ed eventi oggetto di scommessa. In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.17 GARANZIA. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, ivi incluse quelle di effettuare le rimesse di cui al successivo art. 7, di riconsegna dei beni - per equivalente monetario - in caso di cessazione di efficacia del Contratto da qualunque causa determinata e di perimento dei medesimi, il Punto SNAI si impegna a consegnare a SNAI, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Contratto, idonea garanzia rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa iscritta all'elenco tenuto dall'IVASS o da Istituto Bancario; in alternativa, la garanzia potrà essere prestata sotto forma di deposito cauzionale. La garanzia dovrà necessariamente contenere le clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione rimossa", "con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale", "operativa anche in caso di fallimento del debitore principale" nonché massimale pari al doppio del movimento medio giornaliero relativo all'anno solare precedente arrotondato al migliaio di Euro superiore (valore che sarà comunicato da SNAI medesima) e durata pari alla durata del Contratto oltre ai 6 (sei) mesi successivi.

In caso di escussione il Punto SNAI si impegna al reintegro della garanzia entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi al verificarsi dell'escussione. In ogni caso il massimale della garanzia non potrà essere inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) se rilasciata da Compagnia Assicurativa o Istituto Bancario inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) se rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.

In caso di inadempimento del Punto SNAI alle obbligazioni di garanzia qui assunte in ordine alla costituzione ed al reintegro, SNAI avrà facoltà di sospendere la commercializzazione dei Giochi Pubblici presso il Punto SNAI fino all'effettivo adempimento.

Su richiesta del Punto SNAI - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell'adempimento dell'obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto SNAI possa aderire.

Nel caso in cui, all'esito della ricerca svolta dal Punto SNAI sul mercato assicurativo e bancario ed opportunamente documentata, risulti l'impossibilità all'ottenimento della garanzia con le caratteristiche di cui *ante*, le Parti concorderanno in buona fede forme di garanzia alternative purché idonee a tutelare gli interessi di SNAI.

5.18 DIVIETO DEL GIOCO AI MINORI. Il Punto SNAI si impegna ad escludere i minori d'età dalla partecipazione ai Giochi Pubblici e alle Scommesse su Eventi Virtuali impedendone l'ingresso nell'Esercizio previa identificazione. In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.19 SANZIONI. Il Punto SNAI si impegna sin d'ora, a scelta di SNAI, a rimborsare o a fornire preventivamente i mezzi finanziari per far fronte al pagamento di tutti gli importi addebitati a SNAI da ADM, a titolo di penale o di sanzione amministrativa o ad altro titolo, secondo quanto previsto dalla Concessione e in genere dalla normativa vigente, nel caso in cui i predetti addebiti siano imputati da ADM a fatto e colpa del Punto SNAI.

5.20 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. Il Punto SNAI si impegna a cooperare con SNAI onde consentire di adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quelli di identificazione della clientela nei casi richiesti di operazioni rilevanti, di segnalazione tempestiva e sospensione delle operazioni sospette, di compilazione ed invio tempestivo a SNAI delle schede identificative della clientela secondo il *format* di cui all'**Allegato "E"**, di utilizzo del denaro contante. In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.21 RACCOLTA MINIMA. A decorrere dal settimo mese dall'avvio del servizio di commercializzazione dei Giochi Pubblici, il Punto SNAI farà quanto possibile per raggiungere una raccolta media mensile pari almeno a 50% (cinquanta per cento) della raccolta media di tutti i punti SNAI che gestiscono diritti afferenti le Concessioni riferita alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi diversi dalle corse dei cavalli di cui alla premessa "B" lettera a) (osservazione trimestrale). Nel caso in cui la raccolta effettuata dal Punto SNAI risulti inferiore a quanto sopra anche per una sola volta, SNAI avrà il solo diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 12 con obbligo di preavviso di 3 (tre) mesi. Agli effetti della presente pattuizione è convenuto che non sarà computato l'eventuale periodo di ferie del Punto SNAI regolarmente autorizzate da SNAI.

5.22 SCHEDA INIZIO DI ATTIVITA'. Il Punto SNAI si obbliga a trasmettere a SNAI una nuova Scheda di Inizio di Attività ogni volta che si verificano variazioni rispetto alla situazione rappresentata nella Scheda di Inizio di Attività che costituisca l'**Allegato "F"** al Contratto; ciò entro e non oltre 3 (tre) giorni dal verificarsi della variazione.

5.23 PREPOSTO. (a) Ai fini dello svolgimento dei Servizi, il Punto SNAI si impegna a nominare uno o più soggetti che assumeranno la veste di preposto della Società così come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 773/1931.

(b) Il preposto dovrà possedere i requisiti previsti dalla Legge per ricoprire l'incarico (*i.e.* assenza di circostanze ostative al rilascio dell'autorizzazione di polizia indicate negli Articoli 11, 12, 92 e 131 T.U.L.P.S.) al momento della nomina e conservare tali requisiti per tutta la durata dell'incarico.

(c) Il Punto SNAI si impegna a sostituire immediatamente il/i preposto/i in caso di perdita dei requisiti di Legge.

In caso di inadempimento del Punto SNAI all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

5.24 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (a) Il Punto SNAI si impegna a dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale in relazione allo svolgimento dei Servizi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/2008, consegnando a SNAI - con cadenza almeno annuale - la documentazione attestante tale idoneità che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g) del medesimo D. Lgs. 81/2008, deve intendersi rappresentata da (i) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, (ii) autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

(b) Il Punto SNAI si impegna ad eseguire i Servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed a far sì che le stesse vengano rispettate dal personale e dai lavoratori impiegati presso l'Esercizio. Poiché SNAI non ha la disponibilità dell'Esercizio, la stessa sarà esonerata dagli obblighi di informativa di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008.

(c) Le Parti si danno atto del fatto che non esistono rischi da interferenze da parte di SNAI in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che pertanto SNAI non dovrà ottemperare agli obblighi di cooperazione, informativa e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, aventi ad oggetto l'attuazione delle misure e gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei Servizi, intendendosi gli stessi interamente a carico del Punto SNAI; (ii) SNAI non dovrà elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3-ter, D. Lgs. 81/2008. Conseguentemente, le Parti dichiarano che non sussistono costi da indicare, per ridurre o eliminare tali rischi da interferenze, secondo quanto previsto all'art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008.

5.25 VISUALIZZAZIONE EVENTI VIRTUALI. Il Punto SNAI si obbliga a provvedere alla visualizzazione degli eventi virtuali sull'apposito sistema dedicato fornito da SNAI, durante tutto il periodo di apertura dell'Esercizio.

5.26 CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO. Il Punto SNAI si obbliga alla conservazione del Contratto per un periodo almeno pari al periodo di efficacia della Concessione e per l'anno successivo.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO DEL PUNTO SNAI

Per lo svolgimento dell'attività di cui al Contratto e per l'esclusiva concessa è riconosciuto al Punto SNAI il corrispettivo risultante dall'applicazione delle pertinenti aliquote contenute nell'**Allegato "G"**.

Ove occorra, sempre ai fini della liquidazione del corrispettivo il Punto SNAI rende a SNAI la dichiarazione di cui all'**Allegato "S"**.

ARTICOLO 7 – GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA

7.1 Eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza effettuati dal Punto SNAI potranno essere oggetto di compensazione esclusivamente tramite il servizio di compensazione approntato da SNAI con divieto di compensazione autonoma da parte del Punto SNAI che - se effettuata - sarà considerata mancato pagamento.

7.2 A) A tal fine, le Parti concordano che il Punto SNAI dovrà versare a SNAI con le modalità indicate nel punto (B) al presente articolo, una somma pari all'importo ottenuto sottraendo al movimento settimanale, inteso ai fini del presente articolo quale ammontare dei Giochi Pubblici e

delle Scommesse su Eventi Virtuali commercializzati al netto degli annulli, (i) l'importo del corrispettivo di cui all'art. 6, (ii) l'importo dei biglietti vincenti e rimborsabili pagati ai sensi dell'applicabile regolamento, (iii) gli importi relativi all'attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza quali tutti risultanti dal prospetto di liquidazione settimanale fornito da SNAI nonché (iv) ogni altro importo convenuto in deduzione in vigore di Contratto. (B) Le Parti convengono che con cadenza settimanale (indicativamente entro la giornata del Martedì) SNAI dovrà predisporre l'estratto conto di liquidazione settimanale delle competenze relative alla settimana precedente e per via telematica lo metterà a disposizione del Punto SNAI; in tale estratto conto, per ciascuna tipologia di gioco, sarà indicato l'importo relativo al saldo di gioco da versare a SNAI entro il giorno successivo (Mercoledì). Il versamento dovrà avere la prima valuta utile e dovrà avvenire secondo le prescrizioni comunicate da SNAI e comunque avvalendosi di apposita procedura bancaria (attualmente RID) la cui informativa di emissione, in deroga alle applicabili norme, potrà essere data al Punto SNAI anche con soli 2 (due) giorni di anticipo. Il tutto mediante il pertinente modulo interbancario di cui all'**Allegato "H"** compilato e sottoscritto dal Punto SNAI contestualmente alla stipula del Contratto. E' fatto obbligo al Punto SNAI di comunicare preventivamente a SNAI S.p.A. ogni eventuale modifica del conto corrente bancario di appoggio per il buon fine delle RID da emettere.

7.3 In caso di ritardo nel pagamento delle somme di cui al precedente art. 7.2, il Punto SNAI sarà tenuto al pagamento a SNAI degli interessi moratori pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza sino a quello dell'effettivo pagamento. Le somme dovute a titolo di interessi dovranno essere versate contestualmente alle somme tardivamente versate.

7.4 Decorsi 2 (due) giorni dal mancato pagamento delle somme di cui al precedente art. 7.2, SNAI avrà facoltà di (i) sospendere la fornitura dei servizi elencati nel successivo art. 9 e (ii) di inviare immediatamente presso l'Esercizio un incaricato per la presa in consegna della cassa spettante a SNAI in espresa deroga alle pattuizioni contrattuali in materia di flussi di cassa. Qualora il ritardo pagamento si verifichi per 2 (due) volte anche non consecutive nel semestre, SNAI avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTIVITA' - PENALE

Nel caso di sospensione non autorizzata dell'attività, a qualsiasi titolo messa in atto dal Punto SNAI, ad eccezione delle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente, ovvero della perdita della disponibilità dell'Esercizio per cause non imputabili al Punto SNAI, quest'ultimo dovrà corrispondere a SNAI una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al 20% (venti per cento) del movimento medio giornaliero, da calcolarsi sui 6 (sei) mesi precedenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi, SNAI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.

ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI DI SNAI

9.1 SNAI, in conformità agli obblighi legali e convenzionali assunti nei confronti di ADM, si impegna a mettere a disposizione del Punto SNAI, i beni comodati di cui all'**Allegato "D"** e, direttamente o tramite società facenti parte del Gruppo SNAI, i servizi necessari per lo svolgimento dei Servizi come di seguito indicati:

- attività di supporto per la commercializzazione dei Giochi Pubblici e/o delle Scommesse su Eventi Virtuali con riferimento agli avvenimenti previsti dal palinsesto SNAI meglio descritta nell'**Allegato "I"**;
- organizzazione e gestione della rete telematica dedicata;
- trasmissione dei dati componenti la scommessa (prezzo, avvenimento, ecc.) al Totalizzatore nazionale e/o al Centro raccolta SNAI per registrazione e contabilizzazione;
- trasmissione del nulla osta all'emissione della ricevuta dal Centro di raccolta di SNAI e/o dal Totalizzatore nazionale;
- accesso ai servizi di tipo contabile;
- accesso ai servizi di tipo gestionale;
- invio di materiale informativo quale (i) locandine informative in formato standard e prospetti telematici da esporre al pubblico per tutti gli avvenimenti proposti (ii) prospetti telematici per le scommesse a quota fissa contenenti l'indicazione del programma di gioco e le relative quote offerte;
- supporto tecnico/informativo: (i) manutenzione ed eventuali aggiornamenti dei programmi informativi per la raccolta delle scommesse e per la gestione operativa e contabile del punto vendita (ii) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote probabili delle scommesse a totalizzatore su schermi televisivi e monitor PC (iii) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote proposte per le scommesse a quota fissa su schermi televisivi e monitor PC;
- assistenza tecnica e manutenzione meglio descritta nell'**Allegato "I"**.

9.2 SNAI si impegna inoltre a:

- definire le strategie commerciali e/o le attività promozionali, le scommesse da inserire in palinsesto e gli eventuali massimali di accettazione;
- fornire in comodato al Punto SNAI i materiali tecnologici nella configurazione standard prevista dalla Concessione nonché l'insegna, le vetrofanie e - in licenza d'uso - i marchi distintivi relativi all'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici e/o delle Scommesse su Eventi Virtuali per conto di SNAI con relative norme d'utilizzo (questi ultimi meglio descritti nell'**Allegato "C"**);
- fornire al Punto SNAI le linee guida in materia di connotazione estetica ed allestimento funzionale dell'Esercizio;
- trasmettere in tempo reale per via telematica i dati disponibili relativi all'ammontare dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali commercializzati presso l'Esercizio.

ARTICOLO 10 – DURATA, REVOCA E DECADENZA

10.1 Il Contratto avrà durata pari a quella della Concessione cui afferisce il Diritto ovvero fino al 30 giugno 2016, salvi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previste o disposte da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto SNAI entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

10.2 Con riferimento al servizio di commercializzazione delle Scommesse su Eventi Virtuali la decorrenza è differita al momento in cui tale tipologia di gioco sarà regolamentata da ADM ed effettivamente posta in produzione e resa disponibile da SNAI.

10.3 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione o del Diritto, il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 SNAI avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui il Punto SNAI sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti negli articoli 2.1 (Politiche commerciali di SNAI e pagamento delle vincite, rimborsi, attività connesse ed altre somme), 2.3 (Impegno di non commercializzazione), 2.4 (Impegno alla commercializzazione), 3.1 (Requisiti del Punto SNAI), 5.1 (Conformità a legge), 5.2 (Continuità del Servizio), 5.5 (Obbligo di adeguamento), 5.6 (Commercializzazione Giochi Pubblici), 5.8 (Controlli), 5.12 (Personale), 5.15 (Riversamento delle giocate e tracciabilità flussi finanziari), 5.16 (Segnalazione gioco illegale), 5.18 (Divieto di gioco ai minori), 5.20 (Normativa antiriciclaggio), 5.23 (Preposto), 7.4 (Ritardato pagamento), 8 (Sospensione non autorizzata dell'attività), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

ARTICOLO 12 - RECESSO

E' convenzionalmente riconosciuto a SNAI il diritto di recesso dal Contratto senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o indennizzi a favore del Punto SNAI, con il solo obbligo di preavviso scritto a mezzo raccomandata a/r non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione.

E' riconosciuto altresì a SNAI il diritto di recesso nelle ipotesi previste dai precedenti artt. 5.13 e 5.21.

E' riconosciuto infine a SNAI il diritto di recesso, con esonero dall'obbligo di preavviso nel caso in cui il Punto SNAI ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

E' riconosciuto il diritto di recesso a favore del Punto SNAI con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r non inferiore 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. Quale corrispettivo per il recesso il Punto SNAI verserà a SNAI l'importo di (i) Euro 100.000,00 (centomila/00) qualora il recesso abbia esecuzione entro il sesto mese dalla data di efficacia del Contratto, (ii) Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) qualora il recesso abbia esecuzione fra il settimo ed il dodicesimo mese dalla data di efficacia del Contratto ovvero (iii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) qualora il recesso abbia esecuzione dal tredicesimo mese dalla data di efficacia del Contratto. Resta fermo l'obbligo di corrispondere i costi di disinstallazione e ritiro dei materiali concessi in comodato da SNAI come previsto e disciplinato al precedente art. 5.9.

Tali corrispettivi non saranno dovuti qualora, entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del preavviso, il Punto SNAI acconsenta alla cessione a SNAI, o a soggetto terzo dalla medesima indicato o gradito, del contratto di locazione o di comodato relativo all'Esercizio avendone ottenuto il preventivo consenso del locatore o comodante (anche) al fine consistente nella prosecuzione dei Servizi senza soluzione di continuità. Ove l'Esercizio risulti di proprietà del Punto SNAI i corrispettivi del recesso non saranno dovuti qualora, entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del preavviso, il Punto SNAI acconsenta alla stipula con SNAI o con soggetto terzo dalla medesima indicato o gradito di apposito contratto di locazione dell'Esercizio a condizioni economiche di mercato.

ARTICOLO 13 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

Le parti concordano che l'efficacia del Contratto resti sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni che seguono entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di stipula del Contratto:

- stipula da parte di SNAI della convenzione accessiva alla Concessione aggiudicata ad esito della procedura di selezione di cui all'art. 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ed avente C.I.G. [_____]
- (Nota: applicabile solo nel caso in cui il diritto ubicato presso l'Esercizio afferisca alla Concessione aggiudicata ad esito della procedura di selezione di cui all'art. 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44);
- positiva dimostrazione della sussistenza in capo al Punto SNAI di tutti i requisiti di cui all'art. 3.1 mediante consegna a SNAI della documentazione attestante quanto sopra (evento che si presume verificato ove alla data di stipula del Contratto sia vigente fra le Parti un rapporto commerciale avente ad oggetto la commercializzazione di Giochi Pubblici nell'Esercizio da parte del Punto SNAI per conto di SNAI).

CAPO II – GESTIONE DEL GIOCO LECITO TRAMITE AWP

ARTICOLO 14 - OGGETTO

Il Punto Vendita si impegna a collaborare in esclusiva con SNAI affinché essa gestisca ed eserciti il Gioco Lecito tramite AWP nell'Esercizio in piena ed assoluta liceità conformemente agli obblighi tutti assunti nei confronti di ADM in forza della Concessione Apparecchi, secondo le modalità previste dal Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"** e nel rispetto delle politiche commerciali tempo per tempo definite insindacabilmente da SNAI, comunicate al Punto Vendita e vincolanti per quest'ultimo.

Le Parti convengono che qualora il Punto Vendita sia inadempiente rispetto all'obbligo di esclusiva dovrà corrispondere a SNAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo pari al: "doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dall'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP svolta presso l'Esercizio nei 180 (centottanta) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento" E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento del Punto Vendita alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24.

Le Parti convengono che il Contratto si intende esteso a tutte le AWP messe a disposizione del Punto Vendita da parte di SNAI, anche in corso di rapporto, ed installate nell'Esercizio meglio descritto nell'**Allegato "N"**.

In particolare il Punto Vendita, senza deroga alla generalità, nella sua qualità di esercente le AWP si impegna in ogni caso a:

- non installare o allocare nell'Esercizio, a qualunque titolo, AWP fornite da soggetti diversi da SNAI. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;
- ottenere e mantenere il costante possesso delle licenze previste dagli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. (formandone copia a SNAI) e comunicare immediatamente a SNAI la perdita delle predette autorizzazioni, in tal caso rimuovendo, o consentendo che siano rimosse dall'Esercizio le AWP installate;
- provvedere alla diligente gestione delle chiavi di AWP, cambia monete e/o cambia cambia;
- ottenere e mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti previsti dal decreto attuativo dell'articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed

integrazioni, e comunicare immediatamente a SNAI l'eventuale perdita di essi, in tal caso rimuovendo dal Punto Vendita, ovvero consentendo a SNAI o al soggetto da questi incaricato, di rimuovere dal Punto Vendita le AWP ivi installate. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

v) presentare, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, la certificazione di insussistenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 secondo il *format* di cui all'**Allegato "L"**, nonché qualora in possesso della Licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., la certificazione di insussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.LGS 6 settembre 2011 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

vi) precaricare (in sovvenzione) ciascuna AWP, ciascun cambia monete e/o ciascun cambia cambia con adeguata provvista di monete e fornire l'alimentazione elettrica necessaria per il suo funzionamento e per quello dei punti di accesso alla rete telematica (di seguito "**PdA**") attraverso un impianto elettrico conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dagli infortuni e di prevenzione incendi, assumendo al riguardo ogni responsabilità civile e penale;

vii) **A)** custodire con la massima diligenza le AWP installate presso l'Esercizio ed il denaro ivi contenuto nonché tutti gli apparati necessari alla connessione delle AWP alla rete telematica, il / i cambia monete e/o i cambia cambia, comunicando immediatamente a SNAI qualsiasi danno od anomalia rilevata su qualunque delle dotazioni tecnologiche presenti nell'Esercizio che impediscano la raccolta del gioco ovvero il regolare funzionamento o la connessione delle AWP alla rete telematica e facendo in modo – tra l'altro – che le AWP non operino mai "fuori rete" ed assumendo altresì piena responsabilità per tutti i danni eventualmente causati ai medesimi beni; **B)** consentire a SNAI il ritiro, delle AWP installate presso l'Esercizio, dei PdA, dei cambia monete e/o cambia cambia alla scadenza, risoluzione o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di mancata restituzione il Concessionario provvederà ad addebitare al Punto Vendita il relativo valore come sotto specificato. Pertanto, all'atto della riconsegna, il Concessionario, o il soggetto incaricato da questo, ed il Punto Vendita procederanno, in contraddittorio, ad una verifica dello stato apparente degli apparati e, ferma restando la responsabilità del Punto Vendita per gli eventuali danni non apparenti e non riconoscibili, redigeranno un apposito verbale. Il Punto Vendita prende atto ed accetta che il valore indicativo unitario di ciascuna AWP consegnata è pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA se dovuta, il valore di ciascun PdA è pari ad Euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA se dovuta, il valore di ciascun cambia monete è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA se dovuta ed il valore di ciascun cambia cambia è pari ad Euro 3.500,00 (tremlacinquecento) oltre IVA se dovuta e C) stipulare e consegnare a SNAI, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisto di efficacia del Contratto, una polizza assicurativa "*tutti i rischi dell'elettronica*" (comprensiva altresì del rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni consegnati (AWP, PdA, cambia monete e/o cambia cambia) con appendice di vincolo a favore di SNAI o del soggetto da questa incaricato ed emessa da primaria Compagnia;

viii) effettuare l'attività di raccolta delle giocate (di seguito lo "**Scassetamento**"), assumendo le funzioni di depositario fino al momento del relativo versamento a SNAI dell'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate da ciascuna AWP (di seguito l'**Importo Residuo**"), rispondendo in proprio per eventuali ammanchi, furti ecc.;

ix) rendere disponibile a SNAI entro il giorno 25 (venticinque) del mese con riferimento al periodo contabile dal giorno 1 (uno) al giorno 15 (quindici) di quel mese ed entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo con riferimento al periodo contabile dal giorno 16 (sedici) all'ultimo giorno del mese precedente, l'importo risultante dalla differenza tra l'Importo Residuo ed il corrispettivo riconosciuto al Punto Vendita che verrà da questi trattenuto così come meglio precisato nell'art. 17 che segue (di seguito l'**Importo Residuo Netto**);

x) restituire tutti i titoli autorizzatori delle AWP ad ADM, per il tramite di SNAI, nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del Contratto ovvero di perdita di efficacia dei titoli stessi;

xi) restituire ad ADM, per il tramite di SNAI, nel caso in cui il Punto Vendita sia proprietario delle AWP, la smart card inserita all'interno della scheda di gioco, nonché gli altri dispositivi di sicurezza che la normativa o ADM riterrà di prevedere con propri provvedimenti, nei casi di perdita di efficacia di tutti i titoli autorizzatori e, comunque, nei casi di dimissioni delle AWP medesime;

xii) non porre in essere alcuna condotta, diretta o indiretta, tesa ad alterare le AWP, nonché i flussi di comunicazione tra le AWP e la rete telematica. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xiii) consentire a SNAI o a soggetto da questi incaricato di procedere con la rimozione delle AWP che a seguito di verifica di SNAI o su segnalazione di ADM risulti essere in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi previsti dalla normativa;

xiv) consentire ad ADM, a SNAI, e ai loro incaricati l'accesso all'Esercizio per effettuare controlli ovvero attività di manutenzione delle AWP e della rete telematica di collegamento delle medesime, fornendo la massima collaborazione per il buon esito delle operazioni. In particolare SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, di tutta la documentazione rilevante inerente l'attività oggetto del Contratto, della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Punto Vendita dei requisiti soggettivi richiesti nonché verificare la corretta osservanza da parte del Punto Vendita di tutti gli obblighi e i divieti posti a suo carico dal Contratto. Nel caso in cui i controlli e le verifiche comportino la sospensione dell'attività oggetto del Contratto, nessun indennizzo o risarcimento spetterà al Punto Vendita che dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all'esito di detti controlli. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xv) esporre i nulla osta originali sulle AWP ed assicurare l'integrità durante tutto il periodo di installazione presso l'Esercizio. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xvi) porre in essere attività di informazione agli utenti, relativamente sia alle regole di funzionamento e di gioco delle AWP sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del Gioco Lecito, per la promozione del gioco legale e responsabile, nonché per il contrasto al gioco patologico. In aggiunta, escludere i minori dall'accesso al gioco e, ove prescritto in funzione della tipologia di locale, impedirne l'ingresso nell'Esercizio previa identificazione ed esporre il relativo divieto in modo visibile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di ADM. Più in generale esporre in maniera appropriata e visibile il regolamento del Gioco Lecito mediante

AWP, ogni comunicazione o cartello che sia richiesto da SNAI, da ADM o dalle norme di legge in materia. Inoltre applicare sulle AWP ed esporre nell'Esercizio le prescritte formule di avvertimento in materia di rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro e relative probabilità di vincita, nonché il materiale informativo predisposto dalla competente azienda sanitaria locale. Inoltre applicare sulle AWP ed esporre nell'Esercizio le prescritte formule di avvertimento in materia di rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro e relative probabilità di vincita, nonché il materiale informativo predisposto dalla competente azienda sanitaria locale. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xvii) sottoporre tutte le attività di promozione al preventivo parere di SNAI, che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da ADM;

xviii) avvalersi, a pena di nullità del Contratto, di soggetti abilitati per lo svolgimento delle rispettive attività previste;

xix) rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto previsto dalle competenti autorità. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xx) trasmettere a SNAI copia integrale dell'eventuale documentazione (es.: verbale di operazioni compiute) redatta e rilasciata dai soggetti che hanno effettuato i controlli e le verifiche di cui al punto xiv) non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento di disponibilità di tale documentazione. Analogamente, il Punto vendita si obbliga a trasmettere a SNAI copia integrale di ogni altro eventuale atto o documento notificatogli da qualsivoglia Autorità ed inerente l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP di cui al Contratto. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xxi) accettare, in caso di decadenza ovvero di revoca della Concessione Apparecchi, il subentro o la sostituzione nel rapporto contrattuale di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato da ADM, previa comunicazione da parte di ADM stessa;

xxii) rispettare i parametri numerico quantitativi per l'installazione delle AWP presso i punti di vendita secondo quanto previsto dal Decreto sul Contingentamento o altra norma applicabile, prevedendo il numero specifico di AWP installabili dal Concessionario;

xxiii) a scelta di SNAI, rimborsare o fornire preventivamente i mezzi finanziari per far fronte al pagamento di tutti gli importi addebitati a SNAI da ADM, a titolo di penale o di sanzione amministrativa o ad altro titolo, secondo quanto previsto dalla Concessione Apparecchi e in genere dalla normativa vigente, nel caso in cui i predetti addebiti siano imputati da ADM a fatto e colpa del Punto Vendita;

xxiv) consentire a SNAI e/o soggetto da questa incaricato di effettuare la "rotazione" delle AWP con altre installate in altri luoghi al fine di massimizzare la resa di esercizio espletando, di comune accordo, gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente;

xxv) mantenere costantemente collegate alla rete telematica di SNAI le AWP in posizione commercialmente valida e ben visibile dal pubblico dei clienti non ponendo in essere alcuna attività tesa ad inibire o a rendere più gravoso il gioco da parte dei medesimi. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xxvi) iscriversi (e mantenere l'iscrizione per tutta la durata del Contratto) nell'elenco degli operatori di cui all'art. 1 comma 533 della legge 266/2005 come sostituito dall'art. 1 comma 82 della legge 220/2010 (di seguito l'**Elenco Soggetti Abilitati**) fornendone copia a SNAI, comunicando immediatamente a SNAI la perdita dei requisiti per l'iscrizione medesima. In caso di inadempimento dell'Esercizio all'obbligazione qui assunta il Contratto sarà risolto di diritto;

xxvii) accettare le modifiche del Contratto richieste/imposte da ADM o da fonti normative sopravvenute anche finalizzate ad integrarne i contenuti in funzione dell'evoluzione del comparto delle AWP;

xxviii) accettare le penali previste nel Contratto a fronte di determinati inadempimenti oltre a quelle applicabili ai sensi e nei limiti di quanto previsto nella Concessione Apparecchi con riferimento alle ipotesi in cui il Punto Vendita (a) perda i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Soggetti Abilitati, ovvero (b) stipuli o mantenga rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell'Elenco Soggetti Abilitati;

xxix) fare quanto possibile per realizzare mensilmente – a partire dal 3° (terzo) mese dalla data di attivazione delle AWP – una raccolta media giornaliera per ciascuna AWP non inferiore ad Euro 170,00 (centosettanta/00). Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di tale raccolta SNAI avrà la sola facoltà di rimuovere dal Punto Vendita un determinato numero di AWP stabilito secondo il proprio prudente ed insindacabile apprezzamento, fermo il numero minimo indicato nell'Allegato "M". La presente pattuizione non si applica al periodo di ferie del Punto Vendita previamente autorizzate da SNAI;

xxx) consegnare a SNAI, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, idonea garanzia per un valore non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni AWP installata e suscettibile di incremento in funzione della raccolta registrata dalle AWP oggetto del Contratto, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo dell'articolo 1, comma 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni. La garanzia, rilasciata da primaria Compagnia assicurativa iscritta all'elenco tenuto dall'IVASS o da Istituto Bancario, è a copertura del corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'Importo Residuo Netto e di ogni altro importo dovuto a SNAI ai sensi del Contratto. Tale garanzia dovrà necessariamente contenere le clausole: "a prima richiesta", "ogni eccezione rimossa", "con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale", "operatività anche in caso di fallimento del debitore principale" e avere durata pari alla durata del Contratto. In alternativa, la garanzia potrà essere prestata sotto forma di deposito cauzionale. In caso di inadempimento del Punto Vendita all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24. Su richiesta del Punto Vendita - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell'adempimento dell'obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto Vendita possa aderire.

Nel caso in cui, all'esito della ricerca svolta dal Punto Vendita sul mercato assicurativo e bancario ed opportunamente documentata, risulti l'impossibilità all'ottenimento della garanzia con le caratteristiche di cui *ante*, le Parti concorderanno in buona fede forme di garanzia alternative purché idonee a tutelare gli interessi di SNAI.

xxx) fornire ad ADM, a SNAI o altre autorità competenti tutte le informazioni richieste relativamente alle somme giocate con AWP che il Punto Vendita ha raccolto sulla base del Contratto o riguardanti l'attività di gioco;

xxxii) rimuovere o consentire che siano rimosse dall'Esercizio le AWP per le quali siano stati revocati i Nulla Osta ovvero nel caso di risoluzione per qualsiasi motivo del Contratto;

xxxiii) aggiornare il registro di prima nota;

xxxiv) cooperare all'attuazione della procedura di blocco delle AWP richiesta da SNAI medesima o disposta da ADM;

xxxv) utilizzare, per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, personale inquadrato e retribuito in conformità alla Legge ed alla normativa collettiva di settore, con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione inerente il personale del Punto Vendita, ivi inclusi il Libro unico del Lavoro, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc.. SNAI resta pertanto manlevata e indenne da qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsiasi motivo o ragione. Il Punto Vendita si obbliga a svolgere attività di addestramento ed aggiornamento del personale impegnato per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni qui assunte spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xxxvi) mantenere in funzionamento le AWP durante l'orario di apertura dell'Esercizio, nei limiti massimi consentiti dalle norme locali applicabili secondo le indicazioni fornite dal Concessionario e comunque con la continuità richiesta da ADM e da SNAI ai sensi della Concessione Apparecchi, del Manuale Operativo di cui dell'Allegato "A", restando inteso che l'Esercizio dovrà restare aperto nella giornata di domenica. Il Punto Vendita si impegna a fruire dei periodi di chiusura solo previa richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione di SNAI che vi provvederà valutate le esigenze di coordinamento delle chiusure dei vari punti vendita presenti nel medesimo Comune.. In caso di inadempimento all'obbligazione qui assunta spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24;

xxxvii) fermo il numero minimo indicato nell'Allegato "M", accettare che il numero di AWP effettivamente consegnate potrà subire variazioni in qualsiasi momento sulla base di valutazioni delle potenzialità e/o delle performances commerciali rimesse insindacabilmente al Concessionario, senza che ciò dia titolo al Punto Vendita per richiedere indennizzi o risarcimenti di sorta;

xxxviii) conservare il Contratto e i relativi allegati almeno fino ai 12 (dodici) mesi successivi alla liquidazione del PREU relativo all'ultimo anno di durata della Concessione Apparecchi.

ARTICOLO 15 - REQUISITI GENERALI

Il Punto Vendita dichiara di avere perfetta conoscenza della normativa relativa all'idoneità degli ambienti dedicati ad ospitare le AWP e si impegna a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari in materia di allestimento degli spazi fisici destinati ad accogliere l'installazione delle AWP con specifico riferimento alla superficie dedicata all'attività di raccolta del Gioco Lecito, alle condizioni delle strutture e degli impianti, alle normative di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e accessi delle persone disabili e alla destinazione d'uso e d'agibilità (elencazione esemplificativa e non esaustiva).

ARTICOLO 16 – OBBLIGAZIONI DI SNAI

16.1 SNAI, in conformità agli obblighi legali e convenzionali assunti nei confronti di ADM, si impegna a mettere a disposizione del Punto Vendita, direttamente o tramite soggetto incaricato, AWP funzionanti, omologate ed idonee al collegamento alla rete telematica, cambia monete e/o cambia cambia e PdA nel numero indicato nell'Allegato "M" salvo verifica di congruità di SNAI in funzione delle potenzialità e/o delle performances commerciali del Punto Vendita e nel rispetto del Decreto sul Contingentamento. Tali AWP rimarranno di esclusiva titolarità di SNAI o del soggetto da essa incaricato che provvederà ad installarle e a mantenerle.

16.2 SNAI si impegna altresì a fornire periodicamente, in riferimento alle AWP installate, gli opportuni estratti conto riepiogativi.

Il tutto entro il giorno 20 (venti) - o primo giorno feriale utile - di ciascun mese con riferimento al periodo contabile dal giorno 1 (uno) al giorno 15 (quindici) di quel mese ovvero entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo - o primo giorno feriale utile - con riferimento al periodo contabile dal giorno 16 (sedici) all'ultimo giorno del mese precedente.

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVO E RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO NETTO

17.1 A corrispettivo delle attività di cui all'art. 14 che precede e dell'esclusiva concessa, SNAI riconosce al Punto Vendita l'importo indicato nell'Allegato "M" sulla base di estratti conto periodici emessi da SNAI in esenzione IVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 26/10/1972 n. 633 e dell'art. 1, comma 497, della L. 30/12/2004 n. 311. La liquidazione ed il versamento del corrispettivo avverrà trattenendo direttamente quanto sopra specificato sulla base dei predetti estratti conto; di contro l'Importo Residuo Netto sarà versato dal Punto Vendita a SNAI mediante attivazione di apposita procedura RID la cui informativa di emissione, in deroga alle applicabili norme, potrà essere data al Punto Vendita anche con 2 (due) soli giorni di anticipo e utilizzando il pertinente modulo interbancario di cui all'Allegato "H" compilato e sottoscritto dal Punto Vendita contestualmente alla stipula del Contratto.

Il Punto Vendita, ai sensi dell'applicabile normativa, è responsabile in solido con SNAI per il versamento del PREU dovuto ad ADM, nonché dei relativi interessi e sanzioni.

17.2 In caso di ritardo nel versamento dell'Importo Residuo Netto rispetto alle scadenze indicate all'art. 14 ix), il Punto Vendita sarà tenuto al pagamento a SNAI degli interessi moratori pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Le somme dovute a titolo di interessi dovranno essere versate contestualmente alle somme tardivamente versate.

17.3 Decorsi 2 (due) giorni dal mancato pagamento dell'Importo Residuo Netto, SNAI avrà facoltà di (i) attuare la procedura di blocco di cui al successivo art. 21 e (ii) inviare immediatamente presso l'Esercizio un incaricato per la presa in consegna della cassa spettante a SNAI in espressa deroga alle pattuizioni contrattuali in materia di versamento da parte del Punto Vendita. Qualora il ritardo pagamento si verifichi per 2 (due) scadenze consecutive, ovvero per 2 (due) volte nel semestre, SNAI sarà legittimata ad attuare la procedura di blocco di cui al successivo art. 21 e/o ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24.

ARTICOLO 18 - DURATA, REVOCA E DECADENZA

18.1 Il Contratto avrà durata pari a quella della Concessione Apparecchi, ivi compresi suoi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti

da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto Vendita entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolverà alla data di comunicazione formale ad ADM dell'avvenuta disattivazione e rimozione, per qualsiasi motivo, di tutte le AWP oggetto del Contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore.

18.2 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione Apparecchi, il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Le parti concordano che l'efficacia del Contratto resti sospensivamente condizionata all'avveramento della condizione che segue entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di stipula del Contratto:

- positiva dimostrazione della sussistenza in capo al Punto Vendita di tutti i requisiti previsti all'art. 14 mediante consegna a SNAI della documentazione attestante quanto sopra (evento che si presume verificato ove alla data di stipula del Contratto sia vigente fra le Parti un rapporto commerciale avente ad oggetto la raccolta del Gioco Lecito mediante AWP nell'Esercizio da parte del Punto Vendita per conto di SNAI).

ARTICOLO 20 – RECESSO

Alle Parti è riconosciuto il diritto di recesso dal Contratto, in qualsiasi momento, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. E' riconosciuto altresì a SNAI il diritto di recesso nell'ipotesi prevista dal precedente art. 5.13. e, sempre con esonero dall'obbligo di preavviso, nel caso in cui il Punto Vendita ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

ARTICOLO 21 - BLOCCO AWP

Il Punto Vendita da atto ed accetta che il mancato riversamento a SNAI dell'Importo Residuo Netto così come previsto al precedente art. 17, ove anche imputabile al soggetto terzo proprietario delle AWP installate presso l'Esercizio, può comportare l'attivazione da parte di SNAI del blocco telematico delle AWP fino al momento in cui non verranno rese disponibili tali somme.

ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO

Si applicano al Punto Vendita le disposizioni di cui all'art. 5 e segnatamente quelle di cui ai punti 5.1 Conformità a Legge, 5.7 Divieti, 5.13 Variazione assetto societario e cessione azienda, 5.14 Divieto di cessione del Contratto e 5.20 Antiriciclaggio.

Nel caso previsto all'art. 5.13, se il soggetto acquirente al momento della cessione non risulta iscritto nell'Elenco Soggetti Abilitati, il Contratto è risolto di diritto.

ARTICOLO 23 - PENALI

Fermi restando i casi di risoluzione del Contratto di cui all'art. 24 che segue, SNAI può applicare al Punto Vendita le seguenti penali:

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna AWP installata, al giorno, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 14 i) e all'art. 14 xxv) del Contratto;
- gli importi dovuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto nella Concessione Apparecchi con riferimento alle ipotesi in cui l'esercente le AWP (a) perda i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Soggetti Abilitati, ovvero (b) stipuli o mantenga rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell'Elenco Soggetti Abilitati.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge), 5.20 (Antiriciclaggio), 14 (Politiche commerciali di SNAI) e 14.i (Esclusiva e AWP di terzi), 14.iv) (Requisiti del Punto Vendita), 14.xii) (Alterazione funzionamento AWP), 14.xiv) (Controlli), 14.xv) (Esposizione dei nulla osta), 14.xvi) (Informazione agli utenti e divieto di gioco ai minori), 14.xix) (Tracciabilità flussi finanziari), 14.xx) (Trasmissione documentazione), 14.xxv) (Collegamento alla rete telematica), 14.xxx) (Garanzia), 14.xxxv) (Personale), 14.xxxvi) (Continuità di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP) e 17.3. (Ritardato pagamento), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

CAPO III – GESTIONE DEL GIOCO LECITO TRAMITE VLT

ARTICOLO 25 - DEFINIZIONI

I termini seguenti hanno, nel Contratto e negli Allegati "A", "C", "E", "H", "L", "N", "O" e "P" di cui *infra*, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito definito:

Apparato di Sala: l'insieme delle componenti tecnologiche fornite e messe a disposizione dal Concessionario al Gestore di Sala, necessarie al corretto funzionamento delle VLT installate nella Sala;

Attività di Raccolta: le attività funzionali alla raccolta delle giocate mediante VLT ai sensi dell'art. 3 del Decreto Direttoriale 5 aprile 2011 relative alle VLT fornite ed installate presso la Sala;

Canone: l'importo che il Concessionario è obbligatoriamente tenuto a versare ad ADM, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Concessione come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'atto aggiuntivo del 27/01/2007, attualmente pari allo 0,8% (zerovirgolaotto per cento) – di cui 0,3% (zerovirgola tre per cento) a titolo di canone di concessione e 0,5% (zerovirgola cinque per cento) a titolo di deposito cauzionale - delle Somme Giocate, soggetto a variazioni e modifiche da parte di ADM;

Certificato Idoneità Sala: indica l'attestazione dell'avvenuta verifica con esito positivo della conformità ed idoneità della sala predisposta per sistemi di gioco VLT di cui al Decreto Direttoriale 124 CGV del 22 gennaio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) e successiva comunicazione ADM Prot. n. 2010/19718/Giochi/ADI del 07 giugno 2010;

Elenco Soggetti Abilitati: l'elenco istituito ai sensi dell'art. 1 comma 533 della legge 266/2005 come sostituito dall'art. 1 comma 82 della legge 220/2010;

Gestore di Sala: il soggetto titolare della Sala cui il Concessionario mette a disposizione le VLT;

Importo Residuo: l'importo corrispondente alle Somme Giocate in ciascuna VLT meno le Vincite di Sala (di cui *infra*);

Importo Residuo Netto: l'importo corrispondente all'Importo Residuo meno il corrispettivo del Gestore di Sala di cui all'art. 30;

Jackpot: la percentuale della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti dal Concessionario sulla base della normativa di riferimento applicabile, da erogare sotto forma di vincite tramite le VLT installate presso la Sala che concorrono all'accantonamento secondo le specifiche modalità previste dal Sistema di Gioco (a titolo esemplificativo e non esaustivo Jackpot Nazionale, Jackpot di Sala ecc.);

Licenza: l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del TULPS idonea per l'esercizio della raccolta del gioco lecito mediante VLT;

Linee di Trasmissione Dati WAN: le linee di trasmissione dati, facenti parte della rete telematica del Concessionario, che collegano le VLT della Sala al/ai Sistema/i Centrale/i di Gioco;

Normativa PREU: il Decreto direttoriale di ADM dell'8 aprile 2004, n. 515 concernente le modalità di versamento del PREU sulle Somme Giocate ed il Decreto direttoriale di ADM del 14 luglio 2004 n. 1074 concernente le modalità di determinazione della base imponibile relativa al PREU e successive modifiche e integrazioni;

PREU: il Prelievo Erariale Unico dovuto ad ADM applicato alle Somme Giocate di cui all'art. 39, comma 13, del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, calcolato sulla base della normativa PREU;

Requisiti di Sala: i requisiti ambientali prescritti dal Decreto Direttoriale di ADM 22 gennaio 2010 oggetto di verifica da parte di ADM in sede di collaudo e le caratteristiche tecniche richieste dal Concessionario necessarie per l'installazione ed il funzionamento delle VLT;

Ricavo Netto: il valore, preso con riferimento a ciascuna VLT installata presso la Sala, determinato come segue: Somme Giocate, meno Vincite di Sistema, meno la quota da accantonare a Jackpot, meno il PREU, meno quanto dovuto ad ADM a titolo di Canone e/o a qualunque altro titolo sulla base della normativa vigente, meno la quota mantenimento VLT;

Sala: ambiente dedicato – preferibilmente separato dagli spazi adibiti allo svolgimento di altre attività anche se aventi ad oggetto Giochi Pubblici - dove è autorizzata l'installazione di VLT, di cui è titolare il Gestore di Sala;

Sistema di Gioco: la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso VLT in ambienti dedicati;

Sistema Centrale di Gioco: l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità, del sistema di gestione dei giochi e del RNG;

Somme Giocate: importo totale della raccolta di gioco, costituito dalle somme puntate e comprensivo degli importi derivanti da vincite ricolocate in gioco per attivare singola partita su ciascuna VLT installata presso la Sala e collegata al Sistema di Gioco;

Soggetti Abilitati: i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 1 comma 533 della legge 266/2005 come sostituito dall'art. 1 comma 82 della legge 220/2010, a svolgere per conto del Concessionario tutte le attività funzionali alla raccolta del gioco mediante VLT;

Vincite di Sistema: l'importo delle vincite calcolate sulla base della percentuale giornaliera di restituzione del Sistema di Gioco, escluse le vincite conseguite relativamente ai Jackpot;

Vincite di Sala: importo delle vincite erogate dal Sistema di Gioco tramite ciascuna VLT installata presso la Sala e collegata al proprio Sistema di Gioco da pagarsi da parte del Gestore di Sala nei termini indicati nel Contratto.

ARTICOLO 26 - OGGETTO

Il Gestore di Sala si impegna a collaborare, in esclusiva, con SNAI affinché essa gestisca ed eserciti il Gioco Lecito tramite VLT in piena ed assoluta liceità conformemente agli obblighi tutti assunti nei confronti di ADM in forza della Concessione Apparecchi, secondo le modalità previste dal Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"** e nel rispetto delle politiche commerciali tempo per tempo definite insindacabilmente da SNAI, comunicate al Gestore di Sala e vincolanti per quest'ultimo.

Le Parti convengono che qualora il Punto SNAI sia inadempiente rispetto all'obbligo di esclusiva, dovrà corrispondere a SNAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo pari al: *"doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dall'Attività di Raccolta presso la Sala nei 180 (centottanta) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento"*. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In caso di inadempimento del Gestore di Sala alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39.

Le Parti convengono che il Contratto si intende esteso a tutte le VLT messe a disposizione del Gestore di Sala da parte di SNAI, anche in corso di rapporto, ed installate nella Sala meglio descritta nell'**Allegato "N"**.

In particolare il Gestore di Sala, senza deroga alla generalità, nella sua qualità di esercente le VLT si impegna a:

a) svolgere con la massima diligenza, nel rispetto del Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"** nonché delle indicazioni di volta in volta fornite da SNAI ai sensi del Contratto, l'Attività di Raccolta relativa alle VLT installate presso la Sala e collegate, tramite la rete telematica di SNAI, al Sistema Centrale di Gioco, collaborando seconda buona fede con SNAI, in modo tale da massimizzare e rendere quanto più proficua possibile l'Attività di Raccolta; il tutto previa messa a disposizione da parte di SNAI di quanto necessario per lo svolgimento della medesima Attività di Raccolta;

b) iscriversi (e mantenere l'iscrizione per tutta la durata del Contratto) nell'Elenco dei Soggetti Abilitati. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta il Contratto è risolto di diritto;

c) comunicare immediatamente a SNAI la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco Soggetti Abilitati e, in tale ipotesi, rimuovere dalla Sala, ovvero consentire a SNAI o al soggetto da questi incaricato, di rimuovere dalla Sala le VLT e l'Apparato di Sala installati;

d) presentare, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la certificazione di iscrizione all'Elenco Soggetti Abilitati, di insussistenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, di insussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.LGS. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni. Il tutto secondo lo schema di cui all'**Allegato "L"**;

e) ottenere e mantenere la Licenza per tutta la durata del Contratto. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

f) possedere fin dal momento della stipula, o acquisire senza indugio, e mantenere per tutta la durata del Contratto i Requisiti di Sala e di ogni altro eventuale nulla osta, autorizzazione, licenza, permesso richiesto dalla legge e dai regolamenti applicabili. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

g) comunicare immediatamente a SNAI l'eventuale provvedimento di diniego o di revoca della Licenza emesso nei propri confronti, nonché l'eventuale mancata acquisizione o perdita dei Requisiti di Sala;

h) comunicare senza indugio a SNAI, le eventuali variazioni della superficie utile della Sala nonché le eventuali variazioni del numero massimo di VLT installabili presso la Sala rispetto a quanto in precedenza comunicato, rispettando i parametri numerico/quantitativi previsti per l'installazione delle VLT presso le varie tipologie di sala come indicate nelle regole tecniche VLT nonché dall'art. 1, comma 81, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti attuativi di ADM;

i) custodire con diligenza l'Apparato di Sala, comunicando immediatamente a SNAI qualsiasi danno o anomalia rilevata su qualunque dotazione tecnologica che impedisca l'Attività di Raccolta ovvero il regolare funzionamento del Sistema di Gioco. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

j) non porre in essere alcuna attività idonea e tesa ad alterare il funzionamento delle VLT, dell'Apparato di Sala e dei materiali necessari per il collegamento telematico delle VLT medesime, nonché della rete di comunicazione tra le stesse VLT ed il Sistema di Gioco. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

k) non installare nella Sala Sistemi di Gioco facenti capo ad altri concessionari;

l) rendere disponibile la Sala per l'installazione ed il funzionamento delle VLT entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, predisponendo, a propria cura e spese, l'allestimento secondo le linee guida predisposte da SNAI relativamente all'alimentazione elettrica, all'impianto di rete e ad ogni altra ulteriore prescrizione prevista dal Concessionario, anche in materia di sistemi di moneta elettronica, con l'impegno di attivare almeno un terminale per l'effettuazione di pagamenti elettronici (POS). In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

m) mantenere in funzionamento le VLT durante l'orario di apertura della Sala, nei limiti massimi consentiti dalle norme locali applicabili secondo le indicazioni fornite dal Concessionario e comunque con la continuità richiesta da ADM e da SNAI ai sensi della Concessione Apparecchi, del Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"**. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

n) fruire dei periodi di chiusura solo previa richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione di SNAI che vi provvederà valutate le esigenze di coordinamento delle chiusure dei vari gestori di sala presenti nel medesimo Comune. In caso di inadempimento all'obbligazione qui assunta spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 39;

o) consentire i controlli, le verifiche e le ispezioni che saranno effettuati direttamente da SNAI, da terzi per suo conto anche per finalità di manutenzione dell'Apparato di Sala, o anche da ADM conformemente alla Concessione Apparecchi, consentendo a tal fine l'accesso alla Sala e fornendo la massima collaborazione per il buon esito delle operazioni. In particolare SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, di tutta la documentazione rilevante inerente l'Attività di Raccolta, della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Gestore di Sala dei requisiti soggettivi e/o Requisiti di Sala nonché verificare la corretta osservanza da parte del Gestore di sala di tutti gli obblighi e i divieti posti a suo carico dal Contratto. Nel caso in cui i controlli e le verifiche comportino la sospensione dell'Attività di Raccolta, nessun indennizzo o risarcimento spetterà al Gestore di Sala. Il Gestore di Sala dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all'esito di detti controlli. Il Gestore di Sala si obbliga a trasmettere a SNAI copia integrale dell'eventuale documentazione (es.: verbale di operazioni compiute) redatta e rilasciata dai soggetti che hanno effettuato detti controlli e verifiche non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento di disponibilità di tale documentazione. Analogamente il Gestore di Sala si obbliga a trasmettere a SNAI copia integrale di ogni altro eventuale atto o documento notificatogli da qualsivoglia Autorità ed inerente l'attività oggetto del Contratto. In caso di inadempimento all'obbligazione qui assunta spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.39;

p) utilizzare, per lo svolgimento dell'Attività di Raccolta, personale inquadrato e retribuito in conformità alla Legge ed alla normativa collettiva di settore, con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione inerente il personale del Gestore di Sala, ivi inclusi il Libro unico del Lavoro, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc.. SNAI resta pertanto manlevata e indenne da qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsiasi motivo o ragione. Il Gestore di Sala si obbliga a svolgere attività di addestramento ed aggiornamento del personale impegnato per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto. In caso di inadempimento all'obbligazioni qui assunte spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.39;

q) assicurare costantemente la corretta esposizione sulle VLT, nonché l'integrità, del codice identificativo rilasciato da ADM. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;

- r) porre in essere attività di informazione ai giocatori, relativamente sia alle regole di funzionamento e di gioco delle VLT (ivi comprese le regole di riscossione delle Vincite di Sala) sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del Gioco Lecito, per la promozione del gioco responsabile e per il contrasto al gioco patologico, nonché escludere dal gioco i minori d'età previa identificazione anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di ADM. A tal fine, il Gestore di Sala applicherà sulle VLT ed esporrà nella Sala le prescritte formule di avvertimento in materia di rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro e relative probabilità di vincita, nonché il materiale informativo predisposto dalla competente azienda sanitaria locale. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- s) sottoporre tutte le attività di promozione al preventivo parere di SNAI, che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da ADM;
- t) provvedere al caricamento periodico in ciascuna VLT della carta necessaria alla stampa dei biglietti, curando la gestione delle relative scorte;
- u) provvedere alla diligente gestione delle chiavi delle VLT, secondo le linee guida predisposte dal Concessionario;
- v) provvedere al pagamento delle Vincite di Sala erogate dalle VLT, anche sotto forma di Jackpot, per importi non superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) o per il diverso importo stabilito dalla normativa applicabile, e/o al rimborso delle somme non utilizzate nel corso delle sessioni di gioco, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di limitazione all'utilizzo del denaro contante, con particolare riferimento alle disposizioni sull'antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni, seguendo le indicazioni operative impartite dal Concessionario. A tal fine, ogni qualvolta il Gestore di Sala effettui operazioni superiori alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio, attualmente pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), (es.: acquisto di credito di gioco, vincita erogata dalle VLT anche sotto forma di Jackpot, riscossione di somme non utilizzate nelle sessioni di gioco) dovrà far luogo all'identificazione del giocatore, mediante la compilazione del modulo di cui all'**Allegato "E"** (o altro mezzo reso disponibile da SNAI) ed all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Secondo le indicazioni fornite dal Concessionario, il Gestore di Sala trasmetterà periodicamente al Concessionario i moduli di identificazione fino a quel momento compilati e rappresentativi di tutte le operazioni (nessuna esclusa) superiori alla soglia intervenute nel periodo. In caso di inadempimento del Gestore di Sala alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- w) conservare diligentemente per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di emissione, le ricevute di pagamento rilasciate dalle VLT, che dovranno essere messe a disposizione del Concessionario su richiesta di quest'ultimo;
- x) predisporre la Sala nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla regole tecniche applicabili al gioco lecito tramite VLT nonché dotarla di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e a quanto previsto del Contratto, al fine di garantire la sicurezza delle attività svolte all'interno della Sala e delle apparecchiature ivi installate, riconoscendo e dando atto, il Gestore di Sala, che il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso costituisce requisito necessario ed indispensabile per l'ottenimento del Certificato Idoneità Sala. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- y) avvalersi, a pena di nullità del Contratto, di Soggetti Abilitati per lo svolgimento delle rispettive attività;
- z) rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto previsto dalle competenti autorità. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- aa) acconsentire sin d'ora alle eventuali modifiche al Contratto che si renderanno necessarie per uniformarne il contenuto alle indicazioni impartite da ADM o alle prescrizioni recate da fonti normative sopravvenute;
- bb) fornire ad ADM, a SNAI e alle altre autorità competenti tutte le informazioni richieste relativamente alle Somme Giocate con le VLT oggetto del Contratto o riguardanti l'attività di gioco;
- cc) restituire senza indugio al Concessionario i beni di cui all'art. 28.1 lettera (a) alla scadenza, risoluzione o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Pertanto, all'atto della riconsegna, il Concessionario ed il Gestore di Sala procederanno, in contraddittorio, ad una verifica dello stato apparente dei beni e, ferma restando la responsabilità del Gestore di Sala per gli eventuali danni non apparenti e non riconoscibili, redigeranno un apposito verbale. Il Gestore di Sala prende atto ed accetta che il valore unitario di ciascuna VLT consegnata è pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA, il valore di ciascun Apparato di Sala comprensivo del sistema di cassa è pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, il valore di ciascun router Cisco è di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e il valore di ciascun sgabello è di Euro 270,00 (duecentosettanta/00) oltre IVA;
- dd) stipulare e consegnare a SNAI, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, una polizza assicurativa "**tutti i rischi dell'elettronica**" (comprensiva altresì dei rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni di cui all'**Allegato "O"** con appendice di vincolo a favore di SNAI ed emessa da primaria Compagnia;
- ee) assumere in custodia le VLT ed il denaro ivi contenuto, l'Apparato di Sala ed i beni di cui all'**Allegato "O"**, a decorrere dal momento in cui gli verranno consegnati dal Concessionario, assumendo altresì piena responsabilità per tutti i danni eventualmente causati ai medesimi beni. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- ff) escludere dalla partecipazione al gioco tramite VLT il personale appartenente alla propria organizzazione o ad esso legato da rapporti di collaborazione;
- gg) installare presso la Sala un numero di VLT non superiore a quello consentito dal Decreto sul Contingentamento;
- hh) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di immagine coordinata e, comunque, connotare la Sala - per ciò che attiene il gioco lecito mediante VLT - con l'insegna, i marchi, le vetrofanie e gli altri elementi di immagine coordinata forniti da SNAI e meglio descritti nell'**Allegato "C"** impegnandosi altresì a non modificare i medesimi, in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di SNAI;
- ii) fare quanto possibile per realizzare mensilmente - a partire dal 6° (sesto) mese dalla data di attivazione delle VLT - una media giornaliera di Somme Giocate per ciascuna VLT non inferiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) nel caso di VLT operanti sul Sistema di Gioco

- "SPIELO" ed Euro 1.000,00 (mille/00) nel caso di VLT operanti sul Sistema di Gioco "NOVOMATIC". Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di tale raccolta SNAI avrà la sola facoltà di rimuovere dalla Sala un determinato numero di VLT stabilito secondo il proprio prudente ed insindacabile apprezzamento, fermo il numero minimo indicato nell'**Allegato "O"**;
- jj) accettare incondizionatamente le penali previste dal Concessionario nei limiti di quanto previsto dalla Concessione Apparecchi in particolare nei casi in cui il Gestore di Sala perda i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Abilitati ovvero stipuli o mantenga rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nel suddetto elenco;
- kk) conservare il Contratto e i relativi allegati almeno fino ai 12 (dodici) mesi successivi alla liquidazione del PREU relativo all'ultimo anno di durata della Concessione Apparecchi.

ARTICOLO 27 - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL GESTORE DI SALA

Il Gestore di Sala dichiara e garantisce:

- (a) di essere a conoscenza ed aver ben compreso tutta la normativa di settore applicabile alle VLT (con particolare riferimento, ma non limitatamente, alla Normativa PREU, alla disciplina relativa all'Elenco Soggetti Abilitati, alle norme del T.U.L.P.S., al Decreto Direttoriale di ADM 6 agosto 2009 e al Decreto Direttoriale di ADM 22 gennaio 2010 recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT) e di volersi comunque mantenere costantemente aggiornato in ordine ad eventuali future modifiche della normativa medesima;
- (b) di essere a conoscenza ed accettare che il numero massimo di VLT installabili nella Sala potrà essere condizionato dalla disponibilità presso la Sala delle Linee di Trasmissione Dati WAN da parte degli operatori di telecomunicazione, la cui capacità massima (delle Linee di Trasmissione Dati WAN) potrà essere stabilita soltanto in un momento successivo alla stipula e/o acquisto di efficacia del Contratto;
- (c) di essere a conoscenza ed accettare che il Concessionario potrà sospendere temporaneamente e per il tempo tecnicamente necessario i servizi di supporto all'Attività di Raccolta, in tutto o in parte (i) in caso di guasti anche senza preavviso e (ii) in caso di interventi programmati di manutenzione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- (d) di accettare che, nello svolgimento dell'Attività di Raccolta, non potrà in alcun modo utilizzare marchi o altri segni distintivi del Concessionario diversi da quelli previsti nell'**Allegato "C"** o di altri soggetti quali i *partners* commerciali del Concessionario, senza il preventivo consenso scritto del Concessionario.
- (e) di essere a conoscenza ed accettare che nello svolgimento dell'Attività di Raccolta e per tutta la durata del Contratto, dovrà esporre nella Sala (i) i loghi di ADM forniti da SNAI, (ii) i comunicati trasmessi da ADM tramite SNAI, (iii) il/i cartello/i di avviso di divieto di gioco ai minori di diciotto anni, (iv) ogni comunicazione o avviso richiesto da ADM, da SNAI o dovuto in applicazione delle norme di legge in materia, (v) il/i marchio/i di SNAI in materia di gioco sicuro e responsabile. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39;
- (f) di essere a conoscenza ed accettare che il numero di VLT effettivamente consegnate potrà subire variazioni in qualsiasi momento sulla base di valutazioni delle potenzialità e/o *performances* commerciali rimesse insindacabilmente al Concessionario, senza che ciò dia titolo al Gestore di Sala per richiedere indennizzi o risarcimenti di sorta;
- (g) di avere la piena disponibilità giuridica dell'Esercizio in cui è ubicata la Sala.

ARTICOLO 28 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

- 28.1** Il Concessionario, in conformità agli obblighi legali e convenzionali assunti nei confronti di ADM, si impegna a mettere a disposizione del Gestore di Sala, direttamente o tramite soggetto incaricato:
- (a) le VLT collegate attraverso la propria rete telematica al Sistema Centrale di Gioco, unitamente ai relativi giochi nonché all'Apparato di Sala. Il tutto come meglio descritto nell'**Allegato "O"**, beni che comunque rimarranno di esclusiva titolarità del Concessionario e/o del soggetto da questo incaricato;
- (b) i servizi di supporto consistenti in: installazione e manutenzione delle VLT, servizi di help desk telefonico e quelli di aggiornamento e formazione circa gli aspetti normativi e tecnici attinenti l'Attività di Raccolta;
- (c) un accesso dedicato al sito web "portale Gestori di Sala";
- (d) le istruzioni per il funzionamento delle VLT e del relativo Apparato di Sala, disponibili anche via web.
- 28.2** Il Concessionario, inoltre, produrrà e metterà a disposizione con cadenza settimanale, o secondo diversa tempistica scelta dal Concessionario, un estratto conto contenente le informazioni utili ai fini della liquidazione del corrispettivo del Gestore di Sala e dell'Importo Residuo da pagare al Concessionario.
- 28.3** Il Concessionario si impegna ad escludere dalla partecipazione al gioco tramite le VLT oggetto del presente Contratto il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

ARTICOLO 29 - GARANZIA

- 29.1** Il Gestore di Sala si impegna a consegnare al Concessionario, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, idonea garanzia in forma di cauzione assicurativa, fidejussione bancaria o deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile (attualmente dall'art. 5, comma 2 lettera b) del Decreto Direttoriale di ADM 5 aprile 2011), e relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di prelievo e pagamento al Concessionario dell'Importo Residuo Netto di cui al successivo art. 31.1 e di ogni altro importo dovuto dal Gestore di Sala ai sensi del Contratto. Il massimale della fidejussione è fissato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni VLT installata presso la Sala. La garanzia in parola, la cui durata è stabilita fino alla scadenza del Contratto, dovrà essere autonoma e svincolata dal rapporto sottostante, rilasciata da primaria Compagnia assicurativa iscritta all'elenco tenuto dall'IVASS o primario Istituto di credito ed escutibile a prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa. Inoltre la garanzia dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con operatività anche in caso di suo fallimento e con rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.
- Il Gestore di Sala prende atto ed accetta che il massimale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna VLT installata presso la Sala è suscettibile di incremento in funzione della raccolta registrata dal Sistema di Gioco, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 533, Legge 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 39.

Su richiesta del Gestore di Sala - non per obbligo ma al solo fine di agevolarlo nell'adempimento dell'obbligazione qui assunta e comunque senza garanzia del risultato - SNAI accetta e farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari cui il Gestore di Sala possa aderire.

Nel caso in cui, all'esito della ricerca svolta dal Gestore di Sala sul mercato assicurativo e bancario ed opportunamente documentata, risulti l'impossibilità all'ottenimento della garanzia con le caratteristiche di cui *ante*, le Parti concorderanno in buona fede forme di garanzia alternative purché idonee a tutelare gli interessi di SNAI.

ARTICOLO 30 – CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'Attività di Raccolta e per l'esclusiva concessa, SNAI riconosce al Gestore di Sala il corrispettivo di cui all'**Allegato "P"** sulla base di estratti conto periodici emessi da SNAI in esenzione IVA ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 26/10/1972 n. 633 e dell'art. 1, comma 497, della L. 30/12/2004 n. 311. La liquidazione ed il versamento del corrispettivo avverrà trattenendo direttamente quanto sopra specificato sulla base dei predetti estratti conto, di contro l'Importo Residuo Netto sarà versato a SNAI mediante attivazione di apposita procedura bancaria (attualmente RID) la cui informativa di emissione, in deroga alle applicabili norme, potrà essere data al Gestore di Sala anche con 2 (due) soli giorni di anticipo.

ARTICOLO 31 - PRELIEVI E VERSAMENTI

31.1 Il Gestore di Sala è tenuto ad effettuare il prelievo ed il conseguente versamento dell'Importo Residuo al Concessionario. In funzione di quanto previsto al precedente art. 30 il Gestore di Sala è autorizzato a versare al Concessionario l'Importo Residuo Netto in luogo dell'Importo Residuo.

31.2 Il versamento dell'Importo Residuo Netto da effettuarsi a cura del Gestore di Sala dovrà essere eseguito solo mediante autorizzazione permanente di addebito RID, mediante il pertinente modulo interbancario di cui all'**Allegato "H"** compilato e sottoscritto dal Gestore di Sala contestualmente alla stipula del Contratto.

Il pagamento di tale importo avverrà anche nel caso in cui si verificano ammanchi riconducibili a furti e/o rapine avvenuti ad oggetto le VLT.

31.3 Il pagamento dell'Importo Residuo Netto dovrà essere effettuato con cadenza settimanale o secondo le diverse tempistiche indicate dal Concessionario.

ARTICOLO 32 - RITARDATO PAGAMENTO

32.1 Il Gestore di Sala ai sensi dell'applicabile normativa è responsabile in solido con SNAI per il versamento del PREU nonché dei relativi interessi e sanzioni.

32.2 In caso di ritardo nel versamento dell'Importo Residuo Netto rispetto alle scadenze contrattuali o indicate da SNAI, il Gestore di Sala sarà tenuto al pagamento a SNAI degli interessi moratori pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Le somme dovute a titolo di interessi dovranno essere versate contestualmente alle somme tardivamente versate.

32.3 Decorsi 2 (due) giorni dal mancato pagamento dell'Importo Residuo Netto, SNAI avrà facoltà di (i) inviare immediatamente presso l'Esercizio un incaricato per la presa in consegna dell'incasso spettante a SNAI in espressa deroga alle pattuizioni contrattuali in materia di versamento dell'Importo Residuo Netto e (ii) porre in essere quanto previsto al successivo art. 35.

Qualora il ritardato pagamento si verifichi per 2 (due) volte anche non consecutive nel trimestre, SNAI sarà legittimata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39 che segue.

ARTICOLO 33 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia del Contratto è condizionata sospensivamente alla sussistenza/ottenimento dei requisiti previsti all'art. 26 lettere (b), (e) ed (f) entro il termine di 5 (cinque) mesi dalla data di stipula del Contratto (evento che si presume verificato ove alla data di stipula del Contratto sia vigente fra le Parti un rapporto commerciale avente ad oggetto la raccolta del Gioco Lecito mediante VLT nella Sala da parte del Gestore di Sala per conto di SNAI).

ARTICOLO 34 - DURATA E RECESSO

34.1 Il Contratto, pertanto, acquisterà efficacia dalla data di avveramento dell'ultimo degli eventi dedotti in condizione sospensiva ed avrà durata pari a quella della Concessione Apparecchi, ivi compresi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto Vendita entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolverà alla data di comunicazione formale ad ADM dell'avvenuta disattivazione e rimozione, per qualsiasi motivo, di tutte le VLT oggetto del Contratto nel caso in cui tale data sia anteriore.

34.2 Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla data in cui il Contratto sarà divenuto efficace, con l'obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. Ove il recesso sia esercitato dal Gestore di Sala, questo sarà tenuto a versare al Concessionario un corrispettivo per il recesso pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna VLT installata presso la Sala.

34.3 Il Concessionario avrà comunque diritto di recedere dal Contratto senza oneri o penalità con esonero dall'obbligo del preavviso in caso di mancato rispetto dell'obbligazione di cui all'art. 5.13 nonché nell'ipotesi in cui il Gestore di Sala ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

ARTICOLO 35 - BLOCCO VLT

Il Gestore di Sala dà atto ed accetta che il mancato riversamento a SNAI dell'Importo Residuo Netto così come previsto al precedente art. 32, ove anche imputabile al soggetto terzo proprietario delle VLT installate presso l'Esercizio, può comportare l'attivazione da parte di SNAI del blocco telematico delle VLT fino al momento in cui non verranno rese disponibili tali somme.

ARTICOLO 36 - RISARCIMENTO DANNI E PENALI

36.1 Il Gestore di Sala, in caso di violazione degli obblighi dallo stesso assunti con il Contratto nonché degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento, e fatti salvi gli ulteriori rimedi espressamente previsti nel Contratto o dalla legge, accetta le penali di cui infra nei limiti di quanto previsto nella Concessione Apparecchi con riferimento alle ipotesi in cui il Gestore di Sala perda i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Soggetti Abilitati ovvero stipuli o mantenga rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell'Elenco Soggetti Abilitati e si impegna a risarcire i danni eventualmente causati al Concessionario.

36.2 In caso di inefficacia del Contratto per mancata verifica anche di un solo evento dedotto in condizione sospensiva di cui al precedente art. 34.1, il Concessionario avrà titolo per ottenere dal Gestore di Sala una penale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per VLT installata

e/o installabile presso la Sala, ferma la risarcibilità del danno ulteriore anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

36.3 In caso di risoluzione del Contratto anche per una sola delle ipotesi di cui al successivo art. 39, il Concessionario avrà titolo per ottenere dal Gestore di Sala una penale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per VLT installata presso la Sala, ferma la risarcibilità del danno ulteriore.

36.4 Sarà facoltà del Concessionario compensare, sino a concorrenza, le penali di cui ai precedenti commi del presente articolo con il corrispettivo ancora (eventualmente) dovuto al Gestore di Sala ai sensi del precedente art. 30.

36.5 Il Gestore di Sala si impegna sin d'ora, a scelta di SNAI, a rimborsare o a fornire preventivamente i mezzi finanziari per far fronte al pagamento di tutti gli importi addebitati a SNAI da ADM, a titolo di penale o di sanzione amministrativa o ad altro titolo, secondo quanto previsto dalla Concessione Apparecchi ed in genere dalla normativa vigente, nel caso in cui i predetti addebiti fossero imputabili a fatto e colpa del Gestore di Sala.

ARTICOLO 37 – NORMA DI RINVIO

Si applicano al Gestore di Sala le disposizioni di cui all'art. 5 e segnatamente quelle di cui ai punti 5.1 Conformità a Legge, 5.7 Divieti, 5.13 Variazione assetto societario e cessione azienda, 5.14 Divieto di cessione del Contratto e 5.20 Antiriciclaggio.

Nel caso previsto all'art. 5.13, se il soggetto acquirente al momento della cessione non risulta iscritto nell'Elenco Soggetti Abilitati, il Contratto è risolto di diritto.

ARTICOLO 38 - REVOCA E DECADENZA

38.1 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione Apparecchi, il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

38.2 Il Gestore di Sala acconsente, sin d'ora, che nei predetti casi possa subentrare nel Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per SNAI, un altro concessionario ovvero un soggetto terzo designato da ADM, previa comunicazione inviata da ADM stessa, impegnandosi a compiere tutte le necessarie e conseguenti formalità, nei tempi e modi richiesti.

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi e/o divieti di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge) e 5.20 (Antiriciclaggio), all'art. 26 (Esclusiva, Politiche commerciali di SNAI e Penale), all'art. 26 lettere (e) (Mantenimento della Licenza per tutta la durata del Contratto), (f) (Mantenimento dei Requisiti di Sala per tutta la durata del Contratto), (i) (Custodia e segnalazione tempestiva di guasti), (j) (Divieto di alterazione del funzionamento delle VLT), (l) (Disponibilità Sala), (m) e (n) (Continuità Attività di Raccolta), (o) (Controlli accesso alla Sala ed adeguamento alle osservazioni e correzioni di SNAI), (p) (Personale), (q) (Esposizione codice identificativo), (r) (Attività di informazione agli utenti ed esclusioni dei minori dal gioco), (v) (Pagamento delle Vincite di Sala e/o dei rimborsi ai giocatori e rispetto della normativa antiriciclaggio), (x) (Conformità a regole tecniche e Videosorveglianza), (z) (Tracciabilità flussi finanziari), (ee) (Obblighi di custodia); all'art. 27 lettera (e) (Marchi, segni distintivi e comunicati); all'art.32.3 (Ritardato Pagamento), all'art. 56 (Divieto di Concorrenza) e all'art. 59 (Decreto legislativo 231/2001).

CAPO IV – DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA

ARTICOLO 40 - DEFINIZIONI

I termini seguenti hanno, nel Contratto e negli **Allegati "A", "Q", "R", "S"** di cui *infra*, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito precisato:

Bonus: indica gli importi, utilizzabili per il gioco ma non prelevabili, che vengono accreditati da SNAI sui Conti di gioco in base ad una qualsiasi iniziativa promozionale (per esempio: vincite aggiuntive di fidelizzazione, bonus di benvenuto, ecc.).

Clienti: indica i giocatori che potranno usufruire dei giochi a distanza di SNAI per effetto del Servizio.

Contratto di conto di gioco: indica il contratto tra il giocatore e SNAI di cui all'articolo 24, comma 19 della Legge 7 luglio 2009, n.88 e ai connessi provvedimenti di ADM.

Conto di gioco: indica il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco.

Codice Promozionale Univoco: indica il codice univocamente associato da SNAI alla Società che identifica i conti di gioco attivati in conseguenza del Servizio svolto dalla Società.

Canone di concessione: indica esclusivamente la parte variabile del canone di concessione dovuto da SNAI ad ADM originata dai giochi pubblici a distanza dei Clienti.

Margine: indica il ricavo lordo generato dall'attività del Cliente in funzione della tipologia di gioco scelto e precisamente:

- per i giochi di sorte a quota fissa con partecipazione a distanza e per le scommesse a quota fissa o a riferimento si intende l'importo risultante dall'applicazione della formula "*somme giocate meno somme vinte*";
- per i giochi di carte in forma diversa dal torneo tra giocatori (modalità "*cash*") si intende la commissione pagata dai Clienti (cd. "*rake*");
- per le scommesse a totalizzatore si intende la parte di prelievo attribuita al concessionario in base alle normative vigenti.

Movimento di gioco: indica la somma della raccolta del gioco al netto degli annulli e dei rimborsi.

Servizio: indica l'attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza affidata da SNAI alla Società in forza del Contratto.

Utile netto: indica il Margine di SNAI al netto di eventuali imposte, Canone di Concessione ed eventuali Bonus utilizzati.

ARTICOLO 41 – OGGETTO

41.1 SNAI, nell'ambito della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, affida alla Società, che accetta, l'incarico di svolgere, presso l'Esercizio ed in esclusiva per SNAI, l'attività di promozione e diffusione dei giochi a distanza attualmente commercializzati e che in futuro saranno commercializzati da SNAI, finalizzata alla ricerca e alla contrattualizzazione dei Clienti in nome e per conto di SNAI stessa.

Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e secondo le modalità previste dal Manuale Operativo di cui all'**Allegato "A"**.

41.2 Sulla base del Servizio conferito, la Società:

(i) raccoglie le richieste di attivazione dei Contratti di conto di gioco dei Clienti, previa identificazione ed estrazione di copia dei relativi documenti d'identità e comunica il proprio Codice Promozionale Univoco anche attraverso gli strumenti forniti da SNAI (a titolo esemplificativo: indirizzo URL configurato);

(ii) effettua la ricarica dei Conti di gioco da parte dei Clienti, ove consentito dalla normativa vigente, alle condizioni meglio descritte nell'**Allegato "Q"**.

41.3 Con l'affidamento del Servizio la Società si configura quale Punto di diffusione e promozione di SNAI.

ARTICOLO 42 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Punto di diffusione e promozione si impegna ad eseguire il Servizio in conformità alle disposizioni del Contratto ed alle istruzioni operative impartite da SNAI, utilizzando esclusivamente la documentazione contrattuale ed amministrativa indicata da SNAI nonché il *software* messo a disposizione dalla medesima idonei ad agevolare lo svolgimento, la promozione e lo sviluppo dell'attività oggetto del Contratto.

Tale *software* assolverà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la funzione di visualizzazione della movimentazione netta dei Conti di gioco con evidenza dei pagamenti e dell'Utile netto suddivisi per tipologie di gioco.

In caso di errore materiale da parte del Cliente nell'inserimento del Codice Promozionale Univoco in fase di apertura del Conto di gioco, SNAI non sarà tenuta ad alcuna azione correttiva.

Qualora l'associazione fra un Conto di Gioco ed il relativo Codice Promozionale Univoco non sia possibile a causa di un errore materiale consistente nell'aver utilizzato un Codice Promozionale Univoco non attivo oppure nell'aver omissso la compilazione del campo "Codice Promozione", SNAI potrà porre in essere l'adeguata azione correttiva allo scopo di consentire tale associazione. Analogamente quando l'errore sia segnalato dal cliente entro 60 (sessanta) giorni dall'attivazione del Conto di Gioco.

ARTICOLO 43 – REQUISITI DEL PUNTO DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE

Il Punto di diffusione e promozione dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, ai sensi della normativa applicabile e della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, per svolgere il Servizio affidatogli da SNAI in piena ed assoluta legittimità. In particolare:

(i) solidità finanziaria ed affidabilità economica e personale; (ii) conoscenza ed esperienza nel settore della promozione e diffusione dei giochi e delle scommesse; (iii) possesso del *know-how* necessario ed attitudine commerciale per la gestione di agenzie di scommesse sportive e/o negozi di gioco sportivo e/o locali pubblici e per l'ottimizzazione dei servizi offerti alla clientela; (iv) assenza delle circostanze ostative al rilascio dell'autorizzazione di polizia indicate negli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni e (v) possesso di tutte le licenze, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli necessari per eseguire le attività oggetto del Contratto.

Il Punto di diffusione e promozione si impegna, altresì, a mantenere i requisiti di cui sopra per tutta la durata del Contratto ed a comunicare immediatamente a SNAI l'eventuale perdita e/o variazione degli stessi.

Il Punto di diffusione e promozione si impegna, infine, a consegnare a SNAI la documentazione richiesta dalla normativa vigente, da ADM e/o da SNAI medesima atta ad attestare il possesso dei requisiti e la legittima effettuazione del Servizio.

In caso di inadempimento del Punto di diffusione e promozione all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 50.

ARTICOLO 44 – CONTROLLI DI SNAI

Il Punto di diffusione e promozione si impegna a consentire i controlli e le verifiche che saranno effettuati direttamente da SNAI, da terzi per suo conto, o anche da ADM conformemente alla Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, consentendo a tal fine l'accesso al punto vendita anche senza preavviso e fornendo la massima collaborazione per il buon esito delle operazioni. In particolare SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Punto di diffusione e promozione dei requisiti di cui all'articolo 43 che precede nonché verificare la corretta osservanza da parte del Punto di diffusione e promozione di tutti gli obblighi e i divieti posti a suo carico dal Contratto. Il Punto di diffusione e promozione dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all'esito di detti controlli. In caso di inadempimento del Punto di diffusione e promozione all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 50.

ARTICOLO 45 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PUNTO DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE

45.1 Il Punto di diffusione e promozione si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi a distanza ed in particolare a:

a) rispettare il divieto di raccolta di giocate, di intermediazione, di riscossione di poste di gioco, di liquidazione di vincite e di rimborsi mediante utilizzo di denaro contante;

b) esporre il regolamento per l'esercizio a distanza dei giochi e/o quello per l'attività di promozione e diffusione dei medesimi, il cartello che indica il divieto di intermediazione, quello relativo al divieto di gioco da parte dei minori e ogni altra comunicazione di ADM o di SNAI relativa al gioco responsabile o al contrasto del gioco patologico, o comunque prevista dalla normativa in materia;

c) svolgere responsabilmente le attività affidate collaborando con SNAI in modo da impedire la stipula di Contratti di conto di gioco da parte di minori e l'attivazione di Conti di gioco impedendone l'ingresso nell'Esercizio previa identificazione;

d) rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto previsto dalle competenti Autorità. In caso di inadempimento del Punto di diffusione e promozione all'obbligazione qui prevista, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 50.

45.2 Il Punto di diffusione e promozione, per l'espletamento del Servizio, si obbliga ad utilizzare personale inquadrato e retribuito in conformità alla Legge ed alla normativa collettiva di settore, con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione inerente il personale del Punto di diffusione e promozione, ivi inclusi i libri paga e matricola, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc.. SNAI resta pertanto manlevata e indenne da qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsivoglia motivo o ragione. Il Punto di diffusione e promozione si obbliga a svolgere attività di addestramento ed aggiornamento del personale impegnato per lo svolgimento del Servizio. In caso di inadempimento del Punto di diffusione e promozione alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 50.

45.3 Il Punto di diffusione e promozione si impegna altresì a:

a) richiedere l'autorizzazione espressa di SNAI per ogni attività di comunicazione volta ad acquisire nuovi Clienti con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma venga svolta, fermo restando che SNAI valuterà in buona fede le richieste pervenute autorizzandole ove ne ravvisi la conformità alla propria politica commerciale e alla normativa vigente;

b) non riconoscere incentivi ai giocatori già titolari di conto di gioco con SNAI che non siano qualificabili come Clienti ai sensi del Contratto;

c) non riconoscere ai Clienti, nemmeno occasionalmente, alcuna somma di denaro o qualsivoglia altra utilità economica e/o in natura.

d) conservare il Contratto per un periodo almeno pari al periodo di efficacia della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici e per l'anno successivo.

In caso di inadempimento del Punto di diffusione e promozione anche ad una sola delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 45.3, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 50.

ARTICOLO 46 - CORRISPETTIVO

Le Parti concordano che a fronte del Servizio e per l'esclusiva concessa, SNAI corrisponderà al Punto di diffusione e promozione il corrispettivo lordo di cui all'**Allegato "R"**, essendo convenuto che il medesimo sarà erogato da SNAI al Punto di diffusione e promozione a condizione che il Cliente contrattualizzato e/o il cui Conto di gioco sia stato ricaricato tramite il Servizio, effettui le proprie giocate sul Conto di gioco associato con Codice Promozionale Univoco al Punto di diffusione e promozione.

In parziale deroga a quanto precede, SNAI non corrisponderà i corrispettivi previsti nell'**Allegato "R"** con riferimento al gioco del "Poker", fruibile mediante collegamento al sito Internet www.snai.it (Sottomenù Poker), nel caso in cui l'accesso per effettuare il *download* del *client* sia avvenuto per Conti di gioco aperti fino al 31 gennaio 2013 tramite *banner* posizionato su sito Internet diverso da quello sopra indicato.

Ai fini di cui sopra, SNAI comunicherà alla Società l'elenco dei Clienti di riferimento e di quelli che si trovino nella fattispecie predetta all'atto della stipula del Contratto e con aggiornamenti trimestrali.

Sempre ai fini della liquidazione del corrispettivo il Punto di diffusione e promozione rende a SNAI la dichiarazione di cui all'**Allegato "S"**.

ARTICOLO 47 – GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA

47.1 Al fine dell'attivazione del Punto di diffusione e promozione, lo stesso si obbliga ad anticipare a SNAI un importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per le ricariche di Conti di gioco oggetto di successiva distribuzione ai Clienti. Successivamente, in ogni momento, il Punto di diffusione e promozione potrà effettuare ulteriori ricariche, di importo minimo pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) regolando contestualmente il pagamento secondo le modalità indicate da SNAI. Le parti potranno negoziare in buona fede ulteriori modalità di acquisto/pagamento delle ricariche nell'ipotesi in cui siano vigenti tra le medesime altri accordi contrattuali sulla base dei quali siano instaurati, e correttamente eseguiti, flussi finanziari in dare e avere.

47.2 Le Parti convengono che, con cadenza mensile, SNAI predisporrà il prospetto di liquidazione del corrispettivo di cui all'articolo 46 per le competenze relative al mese precedente, mettendolo a disposizione del Punto di diffusione e promozione per via telematica. Tale attività sarà svolta entro il giorno comunicato da SNAI, indicativamente il secondo Martedì del mese successivo a quello di riferimento mentre il pagamento da parte di SNAI avverrà entro il quinto giorno successivo al ricevimento della fattura da parte del Punto di diffusione e promozione.

Il prospetto sarà strutturato in modo tale da consentire al Punto di diffusione e promozione il controllo del Movimento di gioco e dell'Utile netto di SNAI generato nel mese di riferimento da ciascun Conto di Gioco identificato dal Codice Promozionale Univoco con livello di dettaglio alla singola tipologia di gioco.

47.3 I pagamenti di cui al precedente articolo 47.2 saranno effettuati da SNAI mediante compensazione nell'ambito dei correnti rapporti dare/avere ove esistenti. In assenza di questi, mediante bonifico bancario. Non è ammessa la compensazione autonoma da parte del Punto di diffusione e promozione in deroga al servizio di compensazione approntato da SNAI e, ove effettuata, sarà considerata come mancato pagamento.

ARTICOLO 48 – DURATA, REVOCA E DECADENZA

48.1 Il Contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata pari a quella della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici e suoi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto di diffusione e promozione entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

48.2 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

ARTICOLO 49 – NORMA DI RINVIO

Si applicano al Punto di diffusione e promozione le disposizioni di cui all'art. 5 e segnatamente quelle di cui ai punti 5.1 Conformità a Legge, 5.2 Continuità del Servizio, 5.7 Divieti, 5.13

Variatione assetto societario e cessione azienda, 5.14 Divieto di cessione del Contratto, 5.19 Sanzioni e 5.20 Antiriciclaggio.

ARTICOLO 50 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge), 5.2 (Continuità del Servizio), 5.8 (Controlli ed obblighi di informativa), 5.20 (Antiriciclaggio), 43 (Requisiti necessari per svolgere il Servizio), 44 (Controlli - Adeguamento alle osservazioni e correzioni di SNAI), 45.1 lett.d) (Tracciabilità flussi finanziari), 45.2 (Personale), 45.3 (Obblighi ivi previste), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

ARTICOLO 51 – RECESSO

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del Contratto, è convenzionalmente riconosciuto a ciascuna Parte il diritto di recesso dal medesimo, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. È altresì riconosciuto a SNAI il diritto di recesso dal Contratto, senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o indennizzi a favore del Punto di diffusione e promozione, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione nell'ipotesi in cui il Punto di diffusione e promozione non raggiunga un valore medio mensile di corrispettivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nei 6 (sei) mesi precedenti. E' riconosciuto infine a SNAI il diritto di recesso, con esonero dall'obbligo di preavviso nel caso in cui il Punto di diffusione e promozione ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

ARTICOLO 52 – ABILITAZIONE

SNAI provvederà ad abilitare le apparecchiature eventualmente presenti presso il Punto di diffusione e promozione e deputate alla resa del Servizio.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 53 – RISOLUZIONE PRECEDENTI CONTRATTI E/O PATTUZIONI

Eventuali contratti e/o pattuizioni vigenti fra le Parti aventi ad oggetto le attività disciplinate in ciascuno dei Capì da I a IV sono risolti alla data di efficacia del singolo, pertinente Capo in pregiudizio ai diritti delle Parti inerenti l'esecuzione dei contratti e/o pattuizioni risolti.

ARTICOLO 54 – ADEGUAMENTO ALLE NORME APPLICABILI

Le Parti concordano che, qualora nel corso della durata del Contratto, mutino la normativa applicabile alla Concessione cui afferisce il Diritto, alla Concessione Apparecchi o alla Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici e/o i termini e le condizioni delle singole convenzioni accessive, il Contratto e/o il pertinente singolo Capo saranno automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa e dai nuovi termini e condizioni convenzionali. Di conseguenza gli obblighi e divieti a carico di SNAI saranno automaticamente applicati alla Società e le Parti avranno facoltà di rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni economiche del Contratto e/o del singolo Capo.

ARTICOLO 55 – DISPOSIZIONI VARIE

55.1 Le notifiche e/o le comunicazioni ai sensi del Contratto – laddove non diversamente previsto - potranno avvenire per telegramma, facsimile, posta elettronica, comunicazione telematica tramite il collegamento tra sistema centrale SNAI e Società .

55.2 Le notifiche e/o le comunicazioni a SNAI dovranno essere indirizzate come segue:
SNAI S.p.A.
Via Luigi Boccherini, 39
55016 Porcari (LU)
Tel.: +39.0583.2811 – Fax: +39.0583.281356
Indirizzo e-mail: direzionelegale@snai.it

55.3 Le notifiche e/o le comunicazioni alla Società potranno essere indirizzate presso l'Esercizio come in premessa identificato ovvero presso la sede legale della medesima.
55.4 Le notifiche e/o le comunicazioni verranno considerate validamente effettuate e ricevute il giorno di ricezione delle stesse. Ogni Parte può modificare in qualsiasi momento il proprio recapito, numero di facsimile o indirizzo e-mail dandone comunicazione all'altra Parte ai sensi del presente articolo.

55.5 La Società si impegna a rendersi disponibile, su eventuale richiesta di SNAI, ad espletare nel più breve tempo possibile la procedura di certificazione del Contratto ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 276/03, presso le Autorità competenti al riguardo. A tal fine, le Parti, espressamente si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire al più rapido, positivo completamento della procedura. La mancata cooperazione della Società all'avvio e/o al completamento della suddetta procedura costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno.
55.6 La Società accetta incondizionatamente che il Concessionario comunichi alle autorità competenti ogni informazione normativamente dovuta relativa ai redditi conseguiti dalla Società in esecuzione del Contratto.

55.7 Qualsiasi articolo, sezione, paragrafo, suddivisione, Capo o altra disposizione del Contratto che sia o divenga illegale, invalida o priva di efficacia, dovrà essere considerata eliminata dal Contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché inefficace nei limiti di tale illegalità, invalidità, inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare le altre disposizioni del Contratto, mentre dovrà essere sostituita da una previsione che rispecchi l'effettivo intento delle Parti.
55.8 A fronte di specifica richiesta della Società, SNAI ora per allora accetta di effettuare periodiche consultazioni informative con l'Associazione di categoria cui la Società appartiene e/o con quella maggiormente rappresentativa su base nazionale dei soggetti che svolgono attività analoga a quella della Società a scopo di monitoraggio dello stato di dell'esecuzione del Contratto e promozione di soluzioni per eventuali criticità riscontrate nonché di fornire all'Associazione di categoria cui la Società appartiene e/o a quella maggiormente rappresentativa su base nazionale dei soggetti che svolgono attività analoga a quella della Società i dati inerenti i minimi di raccolta e di corrispettivo previsti dai precedenti articoli 5.21, 14 (xxix), 26(ii) e 51.

55.9 La Società, ove appartenente ad un gruppo societario di diritto e/o di fatto, farà quanto in suo potere affinché tutte le altre entità giuridiche del gruppo cui appartiene acconsentano a disciplinare il rapporto relativo alla commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, gestione del gioco lecito e diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza, intercorrente o

che intercorrerà con SNAI, esclusivamente a condizioni economico-normative identiche a quelle contenute nel Contratto.

La Società si impegna a disciplinare il rapporto relativo alla commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, gestione del gioco lecito e diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza, intercorrente o che intercorrerà con SNAI con riferimento ad esercizi diversi dall'Esercizio, esclusivamente a condizioni economico-normative identiche a quelle contenute nel Contratto.

55.10 I crediti vantati da SNAI nei confronti della Società in forza del Contratto potranno essere ceduti ai sensi di Legge.

55.11 a) Le Parti concordano che alla scadenza del termine di validità ed efficacia del singolo Capo, qualora SNAI abbia ancora titolo per lo svolgimento dell'attività ivi disciplinata, la validità e l'efficacia del Capo proseguirà:

(i) fino alla scadenza dell'eventuale nuovo titolo assegnato a SNAI (con impegno di SNAI di comunicare l'intenzione di partecipare al bando per la relativa assegnazione) oppure

(ii) per ulteriori 9 (nove) anni dalla predetta scadenza qualora SNAI, in ragione di mutamenti normativi, possa svolgere tale attività senza limiti di tempo.

b) Nei sei mesi precedenti l'ultimo semestre dell'originaria durata di un Capo, la Società avrà diritto di richiedere la rinegoziazione in buona fede delle relative condizioni economiche e/o delle condizioni economiche applicabili agli altri Capi alla luce del mutamento delle condizioni generali del mercato di riferimento. Resta inteso che per "buona fede" nella rinegoziazione deve intendersi che tale rinegoziazione non debba essere richiesta in via strumentale a porre termine al contratto ma al fine di ottenere condizioni economiche di mercato, alla luce delle condizioni generali del mercato di riferimento, che consentano alla Società di produrre valore d'impresa nel rispetto dell'analoga esigenza di SNAI. A dimostrazione della buona fede nel caso la Società o i soggetti di riferimento della stessa volessero continuare l'attività con altro concessionario dovranno dimostrare che SNAI operi in condizioni non di mercato ovvero tali da non consentire la conduzione economica dell'attività stessa.

c) Qualora non si raggiunga entro l'originario termine di scadenza un accordo in buona fede, tale da consentire di salvaguardare l'economicità della gestione per la Società nel comune interesse alla continuità del rapporto, il relativo Capo del Contratto terminerà alla scadenza stabilita e verranno meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza ai sensi dell'art. 56(ii).

d) Qualora termini il Capo I la Società potrà terminare anche gli altri Capi del Contratto laddove:

(i) i Servizi costituiscono il presupposto giuridico dell'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP e/o dell'Attività di Raccolta e/o del Servizio e la Società richieda ma non ottenga la necessaria autorizzazione amministrativa che le consenta la prosecuzione di tali attività;

(ii) i rimanenti Capi del Contratto non consentano alla Società di produrre valore d'impresa.

e) Nell'ipotesi in cui SNAI decida di non chiedere il rinnovo del titolo (ove necessario) ovvero non risulti assegnataria del nuovo titolo (ove necessario) alla scadenza della durata del relativo Capo verranno meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza previsti sub art. 56(ii) a carico della Società.

f) Qualora la validità ed efficacia del singolo Capo continui ai sensi della lettera a) punto (i) (assegnazione di nuovo titolo) la rinegoziazione delle relative condizioni economiche avverrà anche nei sei mesi precedenti la metà della durata del nuovo titolo e qualora il singolo Capo continui ai sensi della lettera a) punto (ii) (attività non in regime concessorio) la rinegoziazione delle relative condizioni economiche avverrà anche nei sei mesi precedenti il quarto anno e mezzo, in entrambi i casi sempre secondo gli stessi principi sopra espressi e qualora tale negoziazione non si concluda positivamente, il relativo Capo terminerà alla scadenza dei sei mesi di negoziazione con applicazione delle stesse previsioni di cui alle lettere c) e d).

56 - DIVIETO DI CONCORRENZA

La Società si impegna a non svolgere e a far sì (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.) che i propri amministratori, soci, preposti nonché soggetti che svolgano a qualsiasi titolo ruoli chiave nella Società e/o nell'Esercizio tali da avere accesso ad informazioni strategiche relative ai Servizi, all'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, all'Attività di Raccolta nonché al Servizio non svolgano, per conto proprio o per conto di terzi (i) attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con l'attività svolta da SNAI, per tutta la durata dell'applicabile Capone territorio della Repubblica Italiana e (ii) attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con l'attività svolta da SNAI, nell'Esercizio/nella Sala o in punti vendita concorrenti di SNAI ubicati nello stesso Comune dell'Esercizio/della Sala, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla cessazione degli effetti dell'applicabile Capo da qualunque causa determinata; resta inteso che qualora la cessazione degli effetti del Contratto o dell'applicabile Capo si sia verificata in conseguenza dell'inadempimento di SNAI, il divieto di concorrenza qui pattuito non sarà applicabile.

Le Parti convengono che qualora la Società sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, per ciascuna attività accertata in concorrenza, dovrà corrispondere a SNAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo determinato in applicazione della seguente formula: "50% (cinquanta per cento) del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dai Servizi e/o dall'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP e/o dall'Attività di Raccolta e/o dal Servizio svolta/o presso l'Esercizio nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per 2 (due) moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento". E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In aggiunta, in caso di inadempimento della Società all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi degli artt. 11, 24, 39 e 50.

ARTICOLO 57 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, SNAI acconsente a che la Società tratti i dati personali conferiti nel rispetto dei criteri tutti indicati dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del Contratto, escluse in ogni caso la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati. La comunicazione a terzi è però espressamente consentita nei casi in cui sia strettamente connessa con l'esercizio dei diritti o l'adempimento dei doveri scaturenti dal Contratto. La Società da atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come da Allegato "T" e, anche mediante sottoscrizione dell'Allegato "U", acconsente alle operazioni di trattamento svolte da SNAI come da specifica informativa fornita.

ARTICOLO 58 - PRIVACY

La Società si impegna ad osservare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare, ma non limitatamente, per quel che concerne i dati del proprio personale e dei clienti.

ARTICOLO 59 - DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

La Società si impegna ad osservare le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni e del Codice Etico (di seguito il "Codice") adottati da SNAI e pubblicati sul sito www.snai.it, che da atto di ben conoscere ed accettare come risulta dalla dichiarazione in Allegato "V". Inoltre la Società si impegna a far sì che il proprio legale rappresentante o un suo delegato partecipi ai corsi di formazione e aggiornamento tenuti da SNAI a proprie spese (ove possibile anche con modalità *on line*) con l'impegno di trasferire all'interno della Società i principi prescritti nel Modello e/o nel Codice anche mediante apposite procedure. In caso di inadempimento della Società alle obbligazioni qui assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dei precedenti artt. 11, 24, 39 e 50.

ARTICOLO 60 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

60.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica degli obblighi previsti dal Contratto.

60.2 Ogni modifica del Contratto è subordinata alla preventiva approvazione scritta delle Parti e dovrà risultare, a pena d'inefficacia della modifica stessa, da atto scritto firmato dalle Parti stesse.

ARTICOLO 61 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

E' patto che, con riferimento ad eventuali disservizi nell'esecuzione del Contratto SNAI non sarà responsabile, in relazione all'insieme degli eventi dannosi occorsi, per somme eccedenti Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) annui, ferma restando la responsabilità di SNAI nei confronti dei giocatori nei termini previsti dall'applicabile concessione. Nel caso in cui la Società sia comunque tenuta a corrispondere al cliente qualsivoglia somma in conseguenza del disservizio di SNAI, l'intero importo sarà rimborsato da SNAI alla Società senza limitazioni di sorta.

ARTICOLO 62 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Porcarì, lì

SNAI S.p.A.

(timbro e firma Società)

Sono specificamente approvati, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli articoli 2, 14, 26 e 41 (Esclusiva); 5.19, 14xxiii e 36.5 (Sanzioni); 10, 18, 34 e 48 (Durata); 10, 18, 38 e 48 (Revoca e decadenza); 12, 20, 34 e 51 (Recesso); 7.4 (Sospensione Servizi); 21 e 35 (Blocco AWP e Blocco VLT); 2, 8, 14, 23, 26 e 36 (Penali); 7.2, 17.1 e 30 (Termine informativa di emissione RID o procedura analoga); 54 (Adeguamento alle norme applicabili); 55.11 (Prosecuzione attività); 56 (Divieto di concorrenza); 61 (Limitazione di responsabilità); 62 (Foro competente).

SNAI S.p.A.

(timbro e firma Società)

ALLEGATO "A"
Manuale Operativo

1. Norme Generali in Materia di Gioco Pubblico

1.1 Orari di apertura al pubblico

La Società garantisce l'apertura al pubblico secondo il seguente schema.

<i>Apertura servizio</i>	<i>Chiusura servizio</i>	<i>Minimo ore giornaliere</i>	<i>Minimo giorni settimanali</i>
Entro ore 11:00 e comunque almeno 30 minuti prima della partenza della 1° corsa ippica in programma	Non prima delle ore 19:00 e comunque almeno 30 minuti dopo l'arrivo dell'ultima corsa ippica in programma	Come da Concessione	Come da Concessione

1.2 Immagine coordinata

La Società deve provvedere ad adeguare l'immagine esterna dell'Esercizio secondo quanto previsto dall'art. 5.3 del Contratto. In particolare deve provvedere al posizionamento di un'insegna da scegliere tra quelle disponibili, anche in base ai regolamenti urbanistici locali, nonché alla personalizzazione delle vetrine e all'arredamento utilizzando esclusivamente i modelli forniti da SNAI.

1.3 Pulizia e Manutenzione dei locali

La Società deve garantire che gli ambienti dell'Esercizio utilizzati dalla clientela, in qualsiasi momento della giornata, siano mantenuti ordinati, puliti e igienicamente decorosi con particolare attenzione prestata alla raccolta dei biglietti delle giocate perdenti, alla pulizia dei servizi igienici, alle aree di transito e di sosta della clientela.

1.4 Divieti

a) Gestione Gioco

E' vietato :

- accettare giocate, comprese quelle autorizzate, senza essere certi che il pagamento delle stesse sia contestualmente onorato con denaro o altri legali mezzi di pagamento;
- accettare giocate oltre l'importo autorizzato;
- annullare le giocate utilizzando la procedura manuale, ogni giocata annullata deve essere giustificata con la presenza in archivio del biglietto in originale;
- rifiutare il pagamento di una vincita;

b) Gestione cliente

E' vietato :

- accettare giocate o pagare vincite di importo superiore a quanto previsto dalle procedure anticiclaggio in vigore (attualmente 1.000,00 euro) senza la preventiva identificazione del cliente;
- sottoscrivere conti di gioco omettendo di verificare l'identità del richiedente tramite documento di identità personale valido e senza eseguire fotocopia fronte-retro di detto documento.

c) Gestione Esercizio

E' vietato :

- commercializzare prodotti concorrenti o gestiti da società concorrenti;
- manomettere le apparecchiature fornite in uso da SNAI;
- trasferire l'attività in locali diversi dall'Esercizio;
- alterare o modificare l'immagine coordinata;
- utilizzare il marchio "Punto SNAI" impropriamente;
- utilizzare personale senza aver provveduto alla regolare registrazione del rapporto di lavoro.

d) Flussi di cassa

E' vietato :

- revocare l'addebito automatico in Conto Corrente Bancario per il prelievo dei flussi di cassa (RID), senza preventiva autorizzazione di SNAI e senza l'attivazione di nuova RID per effettuare i prelievi;
 - modificare il Conto Corrente Bancario di appoggio per i versamenti automatici dei flussi di cassa, senza comunicarne le relative coordinate a SNAI.
- E' comunque obbligo della Società adeguarsi tempestivamente ad eventuali, alternative procedure bancarie per la gestione dei flussi di cassa che SNAI dovesse attivare in futuro.

2. Servizi relativi alla commercializzazione di Giochi Pubblici e di Scommesse anche su Eventi Virtuali

2.1 Postazioni cassa e personale

Il numero del personale destinato alle operazioni di accettazione e di pagamento delle scommesse, e di assistenza al cliente, deve essere dimensionato in modo da evitare rallentamenti e attese per la validazione delle scommesse.

2.2 Gestione limiti di gioco

Per le scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli, Punto SNAI non può accettare gioco senza autorizzazione preventiva di SNAI se le stesse superano i limiti per biglietto illustrati nella tabella che segue:

SCOMMESSE SPORTIVE A QUOTA FISSA	Importi massimi di gioco senza autorizzazione		
	<u>Singole</u>	<u>Doppie e Triple</u>	<u>Quadruple e oltre</u>
Calcio - Campionati principali	€ 1.000,00	€ 500,00	scommesse di importo superiore a € 100,00 e/o importo di vincita superiore a € 9.000,00. *
Calcio - Campionati minori	€ 500,00	€ 200,00	
Basket	€ 500,00	€ 200,00	
Auto/Moto	€ 300,00	€ 200,00	
Ciclo/Volley/Tennis/Rugby	€ 300,00	€ 200,00	
Sport minori	€ 200,00	€ 100,00	
Spettacolo e Cinema	€ 100,00	€ 100,00	

* Per tutte le tipologie di gioco e per tutti i tipi di scommesse sportive a quota fissa, non è richiesta alcuna autorizzazione per biglietti di importo di gioco fino a € 20,00.

Scommesse Ippiche	Tabella limiti di accettazione senza autorizzazione			
	Singole	Doppie	Triple	Quadruple e Oltre
Ippica quota fissa *	200 €	200 €	200 €	200 €
Ippica riferimento	Tripli e Quadrupli		Quintupli e oltre	
	50 €		100 €	

Deve essere altresì autorizzata qualsiasi giocata di importo superiore a 20 euro, qualora la differenza tra l'importo di vincita e la posta giocata sia superiore a 1.000 euro.

Gli importi devono essere considerati quale sommatoria delle combinazioni ripetute.

Eventuali modifiche agli importi massimi e/o alle tipologie di cui sopra saranno comunicati da SNAI tramite apposita comunicazione da intendersi, ora per allora, parte integrante e sostitutiva del presente Manuale Operativo.

Per "scommessa" si intende l'insieme dei biglietti giocati a distanza di poco tempo uno dall'altro (entro un minuto) da una stessa persona o da un gruppo di persone diverse tra loro, compresi i sistemi a riduzione, a fronte di una lista di eventi quasi tutti coincidenti.

Per le autorizzazioni è necessario rivolgersi a SNAI, Servizio Autorizzazioni Gioco, attualmente al numero verde 800 550 750.

Le autorizzazioni potranno essere condizionate alla preventiva costituzione presso SNAI della provvista economica di importo pari alla giocata autorizzata da parte del Punto SNAI.

2.3 Normativa e Regolamenti

Ciascuna delle attività svolte all'interno dell'Esercizio è soggetta ad una normativa di riferimento che definisce quali sono i documenti che devono essere presenti e facilmente consultabili all'interno dell'Esercizio.

I vigenti Regolamenti di ciascuno dei Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali accettate nell'Esercizio (es.: scommesse ippiche di agenzia, scommesse Ippica Nazionale, concorsi pronostici ecc.) devono essere presenti, disponibili ed esposti per una facile consultazione da parte della clientela.

La licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S. - oltre a quanto previsto all'art. 5.3 viii) - deve essere esposta all'interno dell'Esercizio assieme al titolo autorizzatorio (ove previsto).

Inoltre è necessario affiggere sulla vetrina principale il codice della Concessione e del Diritto; all'interno dell'Esercizio è indispensabile il richiamo alla campagna di ADM "Gioco sicuro" mediante esposizione del relativo materiale, così come agli avvertimenti in materia di contrasto al gioco patologico promossi da SNAI, richiesti da ADM o imposti dalla normativa in materia nonché al divieto di gioco per i minori.

2.4 Materiale informativo e di gioco

Nel Negozio devono essere esposti i materiali informativi cartacei e grafici aggiornati all'ultima versione pubblicata.

Le locandine ippiche devono essere stampate sul supporto cartaceo personalizzato "Punto SnaI" o altro equivalente approvato da SNAI in numero di almeno una per ciascuna riunione di corse del programma della giornata e appese in modo ordinato negli spazi appositamente predisposti nei moduli di arredo.

Tutti i materiali propedeutici alla semplificazione dell'accettazione delle scommesse quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, schedine, fogli appunti, penne, devono essere posizionati in spazi visibili e facilmente raggiungibili dalla clientela.

E' prevista la diffusione audio dei programmi di RADIO SNAI all'interno del Negozio.

3 Ulteriori Servizi

3. Norme Generali in Materia di Gioco Lecito

3.1 Orari di apertura al pubblico

Fermo il rispetto dell'orario minimo di apertura al pubblico imposto dalla Concessione Apparecchi, o da disposizioni di ADM o di altre Autorità competenti, quello raccomandato (in modo non vincolante) da SNAI al fine di massimizzare il potenziale e la produttività della raccolta di Gioco Lecito è:

Apertura servizio	Chiusura servizio
Entro ore 10:00	Non prima delle ore 02:00

3.2 Servizio di accettazione del Gioco Lecito mediante AWP

Le AWP, rispondenti alle specifiche tecniche e regolamentari, in raccolta presso l'Esercizio, sono fornite da SNAI, direttamente o tramite fornitori da questa appositamente selezionati.

Il numero e la tipologia di AWP da adibire alla raccolta è definito da SNAI, coniugando le esigenze del Punto Vendita con l'obiettivo di massimizzare il potenziale e la produttività della raccolta di Gioco Lecito mediante AWP.

Le operazioni relative alla dotazione delle AWP della provvista di monete necessaria al loro funzionamento, nonché tutte le operazioni di scarico e di rilevamento dei dati contabili dall'AWP devono essere eseguite senza la presenza di clientela in sala.

Gli spazi adibiti a raccolta di Gioco Lecito mediante AWP devono essere dotati di cambia monete in numero adeguato, devono essere mantenuti sempre efficienti e provvisti delle monete nel taglio e quantità adeguate.

3.3 Servizio di accettazione del Gioco Lecito mediante VLT

Le VLT, rispondenti alle specifiche tecniche e regolamentari, in raccolta presso l'Esercizio sono fornite da SNAI.

L'installazione delle VLT presso l'Esercizio può avvenire esclusivamente per sistemi di gioco che abbiano ottenuto le necessarie validazioni da parte di ADM.

Il Gestore di Sala deve rendere disponibili le dotazioni previste dalla vigente normativa in materia di idoneità della Sala alla raccolta di Gioco Lecito mediante VLT; in tal senso, l'area adibita alla raccolta di Gioco Lecito mediante VLT, comprensiva delle postazioni di cassa, deve essere dotata di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché di adeguato impianto di climatizzazione e condizionamento. Per il corretto funzionamento delle VLT, è necessario che l'Esercizio sia dotato di un numero di postazioni di cassa direttamente proporzionale alla quantità ed alla tipologia di VLT dedicate alla raccolta di Gioco Lecito mediante VLT.

3.4 Servizi all'utenza

In base a quanto comunicato da SNAI, con riferimento ad eventi di vario genere come sport, spettacolo o altre attività ludiche, la Società potrà effettuare la vendita alla clientela dei relativi titoli di ingresso.

ALLEGATO "B"

Standard Qualitativi e Funzionali del Negozio

In funzione della tipologia di concessione affidata da SNAI alla Società, il Negozio deve essere dotato di un'area pari ad una quota non inferiore al 70% della superficie totale aperta al pubblico dedicata all'esercizio dell'attività di commercializzazione dei giochi pubblici e comunque di almeno 30 mq ovvero 60 mq dedicati al *front end* per la commercializzazione dei Giochi Pubblici ovvero di un'area aperta al pubblico di adeguata superficie di cui almeno il 50% dedicata all'esercizio dell'attività di commercializzazione dei giochi pubblici.

Le quote della superficie degli spazi, dedicate rispettivamente all'attività di commercializzazione dei Giochi Pubblici ed alle altre attività esercitate presso il punto sono determinate:

- per gli spazi occupati da arredi e attrezzature, sulla base della destinazione d'uso e della collocazione dei medesimi;
- per gli spazi riservati al personale, sulla base della destinazione d'uso dei medesimi;
- per gli spazi accessibili al pubblico, laddove solo fisicamente distinti ma non separati, in relazione alla prossimità degli arredi, alle attrezzature ed agli spazi riservati al personale.

A cura della Società il Negozio deve essere dotato e/o predisposto come segue ove ciò sia richiesto dalla normativa applicabile ovvero dalle norme che regolano la relativa concessione::

Infrastrutture

Deve essere previsto il contropavimento e il controsoffitto per gli ambienti che ospitano gli apparati elaborativi. La parte superiore delle pareti divisorie deve essere realizzata con materiale trasparente, in modo tale da consentire un agevole controllo visivo delle apparecchiature.

Tutti gli ambienti del Negozio devono essere realizzati con l'utilizzo di materiali incombustibili, fonoassorbenti ed antisfondamento, nonché dotati di impianti elettrici, di aerazione e condizionamento conformi alle norme vigenti, con le relative certificazioni di conformità rilasciate dagli installatori, oltre alle luci di emergenza.

Postazione di Controllo

Le segnalazioni relative al funzionamento degli impianti (allarmi, climatizzazione, estinzione, etc.) devono confluire ad un'unica postazione di controllo. Da tale postazione si deve poter agire sulla totalità degli apparati.

Videosorveglianza

Dovrà essere realizzato l'impianto di videosorveglianza, con un numero di telecamere a circuito chiuso adeguato alla sorveglianza, che permetta di monitorare l'area gioco h.24 ed una archiviazione dei dati per un minimo di 24 ore.

Controllo degli Accessi

Deve essere previsto il controllo automatizzato degli accessi del personale presso i locali che ospitano le dotazioni tecnologiche. Il sistema di controllo degli accessi deve consentire la possibilità di gestire la registrazione degli accessi.

Rilevazione Fumi Antincendio

In tutti i locali devono essere previsti dei rilevatori fotoelettrici per i fumi, idoneamente collocati e collegati ad un quadro di controllo ed alla centrale di controllo. L'impianto deve funzionare sia in maniera automatica che manuale, deve essere progettato in modo che l'attivazione del primo rilevatore determini un allarme acustico e ottico e comandi automaticamente l'entrata in funzione degli estintori.

Gruppi di Continuità e Generatori

Devono essere previsti gruppi di continuità e generatori di corrente idonei a consentire il funzionamento del sistema anche in caso di mancata erogazione di energia elettrica. Gli stessi devono essere alloggiati, in luoghi chiusi, asciutti e accessibili solo al personale autorizzato. Tutte le infrastrutture e gli apparati all'interno del Negozio dovranno essere realizzati ed installati da personale autorizzato e qualificato in modo conforme agli standard di sicurezza stabiliti dal codice civile e di procedura penale.





ALLEGATO "C"

Marchi

Definizione

Il marchio è il segno grafico che racchiude i valori di una marca, rappresenta idealmente un patto di fiducia tra impresa e consumatore e svolge il ruolo di:

- **IDENTIFICAZIONE:** il "nome" per rendere riconoscibile al pubblico l'impresa ed il prodotto;
- **DIFFERENZIAZIONE:** il "segno" per personalizzare il nome;
- **GARANZIA:** la promessa di qualità del prodotto, sintesi della Brand Equity.

I marchi per i Punti SNAI	
Punto SNAI è il marchio registrato da SNAI utilizzabile dai Punti SNAI collegati a SNAI oltre che dalla rete di punti di accettazione scommesse sempre collegati a SNAI. I Punti SNAI sono autorizzati ad utilizzare il marchio solo nella versione sotto riportata e, comunque, secondo le linee guida fornite da SNAI;	
ADM e Gioco Legale e Responsabile sono la sintesi del ruolo di garanzia e certificazione assunto dai Monopoli di Stato; identificano e qualificano tutti prodotti del "gioco legale";	
Gioca per vincere. Non ti perdere. è il marchio creato da SNAI per promuovere il gioco responsabile e prevenire il gioco compulsivo;	
+ 18 è il logo per evidenziare il divieto di gioco ai minori di 18 anni	
SNAI si riserva il diritto di modificare, integrare, sostituire o limitare i marchi in uso al Punto SNAI in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio o su richiesta di ADM.	

Modalità di utilizzo dei marchi

Obblighi

- Collocare nell'Esercizio l'insegna ed i marchi indicati da SNAI, da essa forniti secondo le specifiche indicate;
- seguire le istruzioni di SNAI, per quanto concerne l'applicazione di marchi/logo su eventuali materiali di comunicazione, per assicurarne un utilizzo uniforme;
- sottoporre all'approvazione di SNAI i materiali di cui sopra, qualora il Punto SNAI intenda utilizzare i marchi per realizzare materiale promozionale o pubblicitario in autonomia.

Divieti

- Modificare in qualsiasi modo, senza il preventivo consenso scritto di SNAI, i marchi e tutto quello che caratterizza l'Esercizio per quanto attiene all'area di raccolta dei giochi pubblici per conto di SNAI secondo le indicazioni date da SNAI ;
- utilizzare i marchi di proprietà di SNAI senza specifica approvazione;
- riprodurre i marchi attraverso qualunque strumento o formato che non rispetti le indicazioni di SNAI;
- utilizzare il "lettering" (realizzato con un alfabeto ad hoc di proprietà di SNAI) per altri marchi, scritte o comunicazioni di qualsiasi genere.

Insegne e elementi distintivi



Il Negozio esporrà al pubblico il marchio Punto SNAI, secondo le indicazioni fornite da SNAI, utilizzando gli elementi distintivi da quest'ultima individuati quali le insegne, le vetrofanie ecc. Il Negozio è tenuto ad esporre l'insegna esterna secondo le indicazioni fornite da SNAI e le normative comunali vigenti.

a. Esempio di insegne a cassonetto a parete e bifacciale



b. Esempio di vetrofania



Il Punto SNAI esporrà al pubblico i materiali informativi obbligatori inviati da SNAI quali, a titolo non esaustivo, il divieto di gioco ai minori di 18 anni e il codice di concessione.	 [Le scommesse sono vietate ai minori di 18 anni.] 
---	--

ALLEGATO "D"

Barrare il riquadro relativo al tipo di fornitura presente presso l'Esercizio

Elenco fornitura tipo "A"

ALLESTIMENTO NEGOZIO			
Descrizione Arredi	Q.tà	Prezzo	Totale
Insegne cassonetto	1	€ 1.012,50	€ 1.012,50
Insegne bandiera	1	€ 278,75	€ 278,75
Totale Arredi			€ 1.291,25
Descrizione Tecnologia	Q.tà	Prezzo	Totale
Terminali Betsi	3	€ 2.850,00	€ 8.550,00
Monitor Tv LED 23"	12	€ 250,00	€ 3.000,00
Monitor Tv LED 40"	3	€ 600,00	€ 1.800,00
PC EMBEDDED E-BOX	10	€ 200,00	€ 2.000,00
SERVER	2	€ 970,00	€ 1.940,00
Monitor 17"	1	€ 144,00	€ 144,00
Decoder	3	€ 624,00	€ 1.872,00
Hub 24 porte	1	€ 68,00	€ 68,00
Totale Tecnologia			€ 19.374,00
Totale fornitura			€ 20.665,25
IVA 21%			€ 4.339,70
Totale fornitura IVA incl.			€ 25.004,95

Costi trasferimento allestimento (iva inclusa)	€ 2.800,00
Costi ritiro per recesso contratto (iva inclusa)	€ 1.350,00

Elenco fornitura tipo "B"

ALLESTIMENTO NEGOZIO			
Descrizione Arredi	Q.tà	Prezzo	Totale
Insegne cassonetto	1	€ 1.012,50	€ 1.012,50
Insegne bandiera	1	€ 278,75	€ 278,75
Totale Arredi			€ 1.291,25
Descrizione Tecnologia	Q.tà	Prezzo	Totale
Terminali Betsi	3	€ 2.850,00	€ 8.550,00
Monitor LCD 17"	10	€ 260,00	€ 2.600,00
Monitor TV LCD 19"	3	€ 286,00	€ 858,00
Monitor TV LCD 32"	2	€ 975,00	€ 1.950,00
PC EMBEDDED	10	€ 200,00	€ 2.000,00
SERVER	2	€ 970,00	€ 1.940,00
Monitor 17"	1	€ 144,00	€ 144,00
Decoder	3	€ 624,00	€ 1.872,00
Hub 24 porte	1	€ 68,00	€ 68,00
Totale Tecnologia			€ 19.982,00
Totale fornitura			€ 21.273,25
IVA 21%			€ 4.467,38
Totale fornitura IVA incl.			€ 25.740,63

Costi trasferimento allestimento (iva inclusa)	€ 2.800,00
Costi ritiro per recesso contratto (iva inclusa)	€ 1.350,00

Nota bene:

i beni tecnologici saranno forniti ed installati presso l'Esercizio da SNAI ad eccezione della parabola e del cavo. L'acquisto e l'installazione della parabola e del cavo resteranno, quindi, a cura ed onere del Punto SNAI come pure il relativo montaggio a regola d'arte da parte di installatori qualificati (con rilascio della relativa certificazione).

ALLEGATO "E"

MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

GIOCATA **VERSAMENTO** **VINCITA** **PRELIEVO**

Cognome.....
Nome.....
Data di nascita.....Comune di
nascita.....Prov.....
Codice fiscale
Residente in viaCap.....Prov.....
Documento di Identificazione.....
Rilasciato da, in data
.....
Attività lavorativa svolta

Dati Gestore di Sala:

Ragione sociale
Indirizzo.....Comune.....Tel.....
.....
Codice Punto SNAI
Valore dell'operazione data.....
ID Biglietto

Mezzo utilizzato per il pagamento:

Assegno circolare/bancario Bonifico bancario/postale
Cod IBAN/BIC
Luogo e Data _____ Firma del Cliente

INFORMAZIONI FORNITE AL GIOCATORE

1. La compilazione del presente modulo è volta ad acquisire i dati necessari ad ottemperare ai compiti previsti dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (c.d. decreto Antiriciclaggio)
2. Il cliente è responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 circa la correttezza e la completezza delle informazioni fornite
3. Il cliente all'atto dell'operazione deve fornire il proprio documento di identificazione in corso di validità ed il codice fiscale

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali" la società SNAI S.p.A: Le fornisce le seguenti informazioni.
I Suoi dati sono trattati dagli incaricati per finalità relative a:
- Adempimenti derivanti dall'obbligo di legge di cui al Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati vengono raccolti presso l'interessato al momento della registrazione.
Il trattamento e la conservazione potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei, per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento; i dati cartacei saranno custoditi presso la sede della società in Via Boccherini n. 39, 55016 Porcari (LU).
I dati potranno essere comunicati alle Autorità normativamente preposte ai controlli nonché a società del gruppo con sede all'interno dell'Unione Europea per le finalità di espletamento del servizio.
Il Titolare del Trattamento è SNAI S.p.A.

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.

Ai sensi del medesimo articolo Lei ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento, rivolgendosi mediante lettera raccomandata o telefax al Titolare del Trattamento, scrivendo a SNAI S.p.A. – Via Boccherini n. 39, 55016 Porcari (LU).

ALLEGATI:

- Copia tesserino codice fiscale;
- Copia documento d'identità in corso di validità;
- Copia biglietto / ticket VLT;
- Copia assegno
- n° conto di gioco.

ALLEGATO "F"

SCHEDA INIZIO ATTIVITA'
(D.Lgs 504/88)

DATI NEGOZIO

Denominazione*

Codice Fiscale*

Partita Iva*

SEDE OPERATIVA

Via/Civico* ,

Città [comune (pr)]*

CAP*

Stato*

E-mail

Fax

Telefono*

RAPPRESENTATE LEGALE/TITOLARE

Cognome* Nome*

Sesso* M F Data di nascita* gg mm aa

Provincia*

Luogo di nascita (comune)*

Codice Fiscale*

Partita IVA

RESIDENZA DEL RAPPRESENTATE LEGALE/TITOLARE

Via/Civico*

Provincia * Città*

CAP* Stato* ITAI TA

E-mail

Fax Telefono*

**ALLEGATO "G"
CORRISPETTIVO PUNTO SNAI**

Il corrispettivo riconosciuto da SNAI al Punto SNAI per lo svolgimento dei Servizi di cui al Capo I e per l'esclusiva concessa si compone da:

1.1 per le scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi diversi dalle corse di cavalli (e in ogni caso con esclusione di eventi ippici anche se ricompresi nel palinsesto sportivo predisposto da ADM):

Parte (A) determinata applicando le percentuali sotto indicate al movimento accettato presso l'Esercizio al netto degli annulli e dei rimborsi (di seguito il "Movimento Netto"):

- 5% (cinque per cento) per scommesse aventi molteplicità 1 (uno) o 2 (due) accettate in fascia di aliquota fino a 7 (sette) eventi;
- 10% (dieci per cento) per scommesse aventi molteplicità da 1 (uno) a 5 (cinque) accettate in fascia di aliquota superiore a 7 eventi ;
- 13% (tredici per cento) per scommesse accettate aventi molteplicità superiore a 5 (cinque);
- 7% (sette per cento) per scommesse aventi molteplicità 1 (uno) e 2 (due) accettate in esclusiva modalità "LIVE BETTING" dopo le ore 20,00 e fino alle ore 24.00.

In deroga a quanto sopra è convenuto che nel caso in cui, alla fine del periodo di competenza (anno solare), il valore percentuale della restituzione in vincite consuntivato da tutti gli Esercizi gestiti dal Punto SNAI in esecuzione di tutti i contratti per la commercializzazione di Giochi Pubblici e delle Scommesse su Eventi Virtuali vigenti con SNAI (nel presente Allegato "G" gli "Esercizi gestiti dal Punto SNAI") sia compreso tra l'82% (ottantadue per cento) e l'87% (ottantasette per cento) del Movimento Netto, il corrispettivo del Punto SNAI sarà pari al risultato della seguente sottrazione: "Movimento Netto *meno* valore delle vincite *meno* valore dell'imposta unica *meno* il 5% (cinque per cento) del Movimento Netto".

Nel caso in cui, alla fine del periodo di competenza (anno solare), il valore percentuale della restituzione in vincite consuntivato dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI sia superiore all'87% (ottantasette per cento) del Movimento Netto, il corrispettivo del Punto SNAI sarà pari al 65% (sessantacinque per cento) del risultato della seguente sottrazione: "Movimento Netto *meno* valore delle vincite *meno* valore dell'imposta unica". L'eventuale recupero del corrispettivo eccedente erogato nel corso del periodo di competenza sarà contabilizzato entro il primo mese dell'anno successivo a quello di competenza.

Parte (B) (eventuale), determinata in base al risultato annuale (Margine Operativo = movimento netto – vincite) complessivo consuntivato dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI e riconosciuta solo con percentuale di restituzione in vincite inferiore all' 80% (ottanta per cento).

La Parte (B) del corrispettivo verrà erogata in acconti mensili anticipati nella misura del 70% (settanta per cento) dell'importo calcolato come segue:

- 15% (quindici per cento) sul valore della sola parte di Margine Operativo consuntivato dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI per valori di restituzione in vincite ricompresi nello scaglione da 79% (settantanove per cento) a 79,99% (settantanove virgola novantanove per cento); (Es.: 1000 euro Movimento Netto – 790 euro restituzione in vincite = imponibile Parte (B) del corrispettivo è 10 euro = Parte (B) del corrispettivo 1,5 euro)
- 25% (venticinque per cento) sul valore della sola parte di Margine Operativo consuntivato dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI per valori di restituzione in vincite ricompresi nello scaglione da 72% (settantadue per cento) a 78,99% (settantotto virgola novantanove per cento); (Es.: 1000 euro Movimento Netto – 720 euro restituzione in vincite = imponibile Parte (B) del corrispettivo è 70 euro = Parte (B) del corrispettivo 17,50 euro da aggiungersi alla Parte (B) di corrispettivo di cui allo scaglione precedente)
- 50% (cinquanta per cento) sul valore della sola parte di Margine Operativo consuntivato dagli Esercizi gestiti dal Punto SNAI per valori di restituzione in vincite inferiori al 72% (settantadue per cento); (Es.: 1000 euro Movimento Netto – 700 euro restituzione in vincite = imponibile Parte (B) del corrispettivo è 20 euro = Parte (B) del corrispettivo 10,00 euro, da aggiungersi alle Parti (B) di corrispettivo di cui agli scaglioni precedenti).

La Parte (B) del corrispettivo non sarà erogata se il valore percentuale della restituzione in vincite consuntivato da SNAI nell'anno solare è superiore all' 84,5% (ottantaquattro virgola cinque per cento).

Nel caso in cui la Parte (B) del corrispettivo consuntivata nell'anno solare sia superiore o inferiore alla somma degli acconti erogati, il conguaglio è previsto entro il primo mese dell'anno successivo a quello di competenza;

1.2 per le scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore (ivi incluse quelle eventualmente ricomprese nel palinsesto sportivo predisposto da ADM) il 10% (dieci per cento) del Movimento Netto;

1.3. per i giochi di ippica nazionale ed internazionale, V7, Concorsi pronostici ippici e sportivi, giochi numerici, nonché per qualsiasi altra tipologia di gioco che potrà commercializzare SNAI, ciò che la normativa in vigore assegna al Punto SNAI attualmente pari all'8% (otto per cento) del Movimento Netto;

1.4. per le Scommesse su Eventi Virtuali il 5% (cinque per cento) del Movimento Netto. Nel periodo che va dalla data di messa in produzione delle Scommesse su Eventi Virtuali da parte di SNAI al 365° giorno successivo a tale data, la percentuale è il 6% (sei per cento) del Movimento Netto.

ALLEGATO "H"

R.I.D. AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO


Via Luigi Boccherini, 39 - 55016 Porcari (LU) Sede Legale e Operativa: Via Luigi Boccherini, 39 - 55016 Porcari (LU) C.F. 00754850154 e P.IVA 01729640464

ALLA BANCA	
FILIALE DI _____	AGENZIA N. _____
INDIRIZZO _____	

MOTIVO DI INCASSO _____

COORDINATE DELL'AZIENDA CREDITRICE (1)	
AZIENDA CREDITRICE (*)	CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO DALL'AZIENDA CREDITRICE
L 7 9 9 7	_____

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADEBITARE
IBAN _____

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO	
Nome _____ e _____	cognome _____ (2)
Indirizzo _____	
Località _____	
Codice Fiscale (obbligatorio)	_____

INTESTATARIO DEL CONTO	
(da compilarsi se diverso dal sottoscrittore)	
Anagrafica _____	
Codice Fiscale/P.IVA (obbligatorio)	_____

A D E S I O N E	<p><input type="checkbox"/> Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c allegato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.</p> <p>Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero <input type="checkbox"/> 5 gg. lav. dopo data scadenza o data proroga del creditore</p> <p style="text-align: center;">(Non ammesso nel caso di UtENZE)</p> <p>Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da dare mediante comunicazione scritta.</p> <p>Il sottoscritto prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti che formano parte integrante del presente contratto.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Firma del sottoscrittore</p>
--------------------------------------	---

R E V O C A	<p><input type="checkbox"/> Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiunte d'iniziativa dall'Azienda.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Firma del sottoscrittore</p>
----------------------------	--

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

ALLEGATO "I"

1. Attività di supporto per la commercializzazione dei Giochi Pubblici

- 1.1 organizzazione e gestione della rete telematica dedicata;
 - 1.2 trasmissione dei dati componenti la scommessa (prezzo, avvenimento, ecc.) al Totalizzatore nazionale e/o al Centro raccolta SNAI per registrazione e contabilizzazione;
 - 1.3 trasmissione del nulla osta all'emissione della ricevuta dal Centro di raccolta di SNAI e/o dal Totalizzatore nazionale;
 - 1.4 accesso ai servizi di materia contabile;
 - 1.5 accesso ai servizi di tipo gestionale;
 - 1.6 invio di materiale informativo;
 - 1.7 supporto tecnico/informativo:
- a) manutenzione ed eventuali aggiornamenti dei programmi informatici per la raccolta delle scommesse e per la gestione operativa e contabile del punto vendita;
 - b) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote probabili delle scommesse a totalizzatore su schermi televisivi e monitor PC;
- 1.8 promozione, pubblicità e immagine coordinata:
- a) trasmissione in formato standard di locandine informative e prospetti telematici da esporre al pubblico per tutti gli avvenimenti proposti.

2. Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione.

Il servizio è organizzato e coordinato da una struttura centrale che governa tutto il processo, dall'installazione all'avviamento e manutenzione dei sistemi centrali e delle periferiche.

A supporto delle attività è utilizzato un **cruscotto gestionale**.

Il servizio di **Call Center** viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico della Procedura di Selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici

Per le segnalazioni non risolvibili telefonicamente, la struttura di *Help Desk* provvederà, mediante il sistema informatico, a smistare le stesse al Settore Assistenza Tecnica attivando la procedura dell'intervento.

L'**Assistenza Tecnica** è organizzata in modo da garantire la copertura di tutto il territorio, con centri di assistenza regionali e fornitori con strutture nazionali.

SNAI ha facoltà di pianificare l'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli orari previsti, nel caso in cui per esigenze della Società non sarà possibile effettuare l'intervento, la richiesta verrà sospesa e la struttura tecnica di zona provvederà a concordare una nuova data per l'intervento.

E' da intendersi espressamente esclusa dal servizio la manutenzione straordinaria per guasti dovuti a cause accidentali o incuria nonché la fornitura e/o la sostituzione di materiali di consumo quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, testine di stampa, toner e cartucce di stampa, caverteria, etc.. Per gli interventi di natura straordinaria si provvederà alla riparazione a preventivo con i costi a carico della Società.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui alla normativa vigente, alla Concessione e/o ulteriori disposizioni di ADM.

ALLEGATO "L"

**Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente in _____ via _____

cap _____ C.F. _____ nella qualità di:

- titolare della ditta individuale
- legale rappresentante/amministratore
- socio amministratore

della ditta/società _____ p.iva _____ e

C.F. _____

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 legge n. 15/68 come modificato e integrato dalla legge n. 127/97 e dal D.P.R. n. 403/98 e dal D.P.R. 445/2000 consapevole delle pene stabilite negli art. 483, 495, e 496 del codice penale per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti delle situazioni ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n 575, nonché di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.LGS. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni
- di essere iscritto dalla data del nell'Elenco Soggetti Abilitati Sezione Sottosezione presso l'Ufficio Regionale ADM di

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi, nel caso di perdita dei requisiti sopra descritti, a darne immediata comunicazione a SNAI Spa all'indirizzo di Via L. Boccherini n.39 – 55016 Porcari (LU).

Data.....

FIRMA

.....

ALLEGATO "M"

DOTAZIONE TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL CONCESSIONARIO AL PUNTO VENDITA

AWP nel numero stabilito da SNAI in funzione delle potenzialità e/o delle *performances* commerciali dell'Esercizio, fermo restando che la fornitura minima non potrà essere inferiore a 3 (tre).

PdA, cambia monete e/o cambia cambia in numero adeguato.

CORRISPETTIVO PUNTO VENDITA

Il corrispettivo riconosciuto da SNAI al Punto Vendita per lo svolgimento dell'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP di cui al Capo II e per l'esclusiva concessa, è pari al 5% (cinque per cento) del valore delle somme giocate nel periodo contabile considerato.

**ALLEGATO "N"
SCHEDA ANAGRAFICA**

1) ESTREMI IDENTIFICATIVI PUNTO VENDITA/GESTORE DI SALA VLT

RAGIONE SOCIALE			
PARTITA IVA			
CODICE FISCALE			
SEDE LEGALE:			
COMUNE			
VIA /PIAZZA			N.
CAP	PROV.	TELEFONO	
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:			
COGNOME		NOME	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:			
COMUNE			
VIA /PIAZZA			N.
CAP	PROV.	TELEFONO	

2) ESTREMI IDENTIFICATIVI PUNTO VENDITA/SALA VLT

DENOMINAZIONE			
COMUNE			
VIA /PIAZZA			N.
CAP	PROV.	TIPO ATTIVITA'	
SUPERFICIE LOCALE	MQ TOTALI	MQ DEDICATI	N. AWP/VLT INSTALLABILI
REFERENTE:			
COGNOME		NOME	
TELEFONO		CELL.	
E-MAIL		FAX	

3) ESTREMI INCARICATO DEL PRELIEVO IMPORTO RESIDUO (PUNTO VENDITA/GESTORE)

DENOMINAZIONE	COD.CLIENTE
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	

Data

...../...../.....

Timbro e Firma

.....

ALLEGATO "O"

DOTAZIONE TECNOLOGICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL CONCESSIONARIO AL GESTORE DI SALA

- VLT nel numero stabilito da SNAI in funzione delle potenzialità e/o delle *performances* commerciali della Sala, fermo restando che la fornitura minima non potrà essere inferiore a 3 (tre);
- Sgabelli SNAI in numero congruo rispetto al numero di VLT installate nella Sala;
- 1 Apparato di Sala;
- Fornitura iniziale di beni consumabili (biglietti VLT e rotoli di carta per la stampante);
- 2 Router Cisco.

ALLEGATO "P"

CORRISPETTIVO GESTORE DI SALA

Il corrispettivo riconosciuto da SNAI al Gestore di Sala per lo svolgimento dell'Attività di Raccolta di cui al Capo III e per l'esclusiva concessa è:

- pari al 40% (quaranta per cento) del Ricavo Netto prodotto dalle VLT installate nella Sala fino alle ore 20.00;
- pari al 60% (sessanta per cento) del Ricavo Netto prodotto dalle VLT installate nella Sala dopo le ore 20.00 e fino alle ore 24.00.

La quota mantenimento VLT è pari allo 0% (zero per cento) delle Somme Giocate per ciascuna VLT installata nella Sala.

ALLEGATO "Q"
MODALITA' DI RICARICA

Il Punto di diffusione e promozione può generare la ricarica sia dal terminale Betsi che dal sistema Genius. La ricarica ha un taglio fisso compreso tra 10, 20, 50, 100 e 200 euro, ha validità 15 (quindici) giorni ed una volta emessa non può essere annullata. Prima dell'effettiva emissione, il Punto di diffusione e promozione ha modo di verificarne la correttezza tramite l'emissione di un pre-ticket stampabile. La ricarica non contiene alcun identificativo riconducibile al Conto di gioco da ricaricare, bensì un codice alfanumerico a 24 cifre. Per poter utilizzare la ricarica, il titolare di Conto di gioco dovrà inserire tale codice (riportato sulla stampa generata dal terminale Betsi o nel file pdf creato dal sistema Genius), sul sito www.snai.it, nella sezione "Conto di gioco" alla voce "Usa una ricarica". La funzionalità risulterà abilitata solo ed esclusivamente per i Conti di gioco con documentazione contrattuale completa. Nel caso in cui il codice venga digitato nell'apposito campo in maniera errata per tre volte consecutive, il Conto di gioco verrà inibito all'utilizzo delle ricariche e l'operatività potrà essere ripristinata solo tramite segnalazione a SNAI (email all'indirizzo gestionesnaicard@snai.it).

ALLEGATO "R"

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E PER L'ESCLUSIVA CONCESSA

1.1 Il corrispettivo riconosciuto da SNAI al Punto di diffusione e promozione per lo svolgimento del Servizio di cui al Capo IV e per l'esclusiva concessa è composto da:

(a) un corrispettivo riferito al Movimento di gioco generato da ciascun Conto di gioco individuato con il Codice Promozionale Univoco e calcolato come segue:

- i. Poker a Torneo inserito nel Sottomenù Poker del sito internet www.snai.it: 1,50% (uno virgola cinquanta per cento), comprensivo di IVA se dovuta, del Movimento di gioco mensile fino ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) del Movimento di gioco mensile da Euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ad Euro 100.000,00 (centomila/00), 2% (due per cento) del Movimento di gioco mensile oltre Euro 100.000,00 (centomila/00), con l'eccezione prevista dall'articolo 46 del Contratto.
- ii. Altri giochi a torneo: 2,25% (due virgola venticinque per cento), comprensivo di IVA se dovuta, del Movimento di gioco mensile fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), 3% (tre per cento) del Movimento di gioco mensile da Euro 10.000,01 (diecimila/01) ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), 4% (quattro per cento) del Movimento di gioco mensile oltre Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
- iii. Bingo: 2,25% (due virgola venticinque per cento), comprensivo di IVA se dovuta, del Movimento di gioco mensile fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), 3% (tre per cento) del Movimento di gioco mensile da Euro 10.000,01 (diecimila/01) ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), 4% (quattro per cento) del Movimento di gioco mensile oltre Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
- iv. Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo fra giocatori ("Cash games"): 20% (venti per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI fino ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 30% (trenta per cento) dell'Utile netto mensile di SNAI oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), con l'eccezione prevista dall'articolo 46 del Contratto se trattasi del gioco del Poker.
- v. Scommesse sportive a quota fissa: 15% (quindici per cento) comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI (se positivo) da Euro 0 (zero) a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 25% (venticinque per cento) dell'Utile netto mensile di SNAI (se positivo) oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- vi. Ippica a totalizzatore, Ippica Nazionale e Ippica a quota fissa: 20% (venti per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI fino ad Euro 500,00 (cinquecento/00), 25% (venticinque per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI oltre Euro 500,00 (cinquecento/00).
- vii. Concorsi a pronostico e Scommesse "BIG": 3,00% (tre per cento), comprensivo di IVA se dovuta, del Movimento di gioco.
- viii. Giochi numerici a totalizzatore nazionale: 3,00% (tre per cento), comprensivo di IVA se dovuta, del Movimento di gioco.
- ix. Scommesse a quota fissa su Eventi Virtuali: 20% (venti per cento) comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI fino ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 30% (trenta per cento) dell'Utile netto mensile di SNAI oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
- x. Giochi di sorte a quota fissa con partecipazione a distanza ("Casinò games" inclusi gli "Slot games"): 20% (venti per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto mensile di SNAI fino ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 30% (trenta per cento) dell'Utile netto mensile di SNAI oltre Euro 2.500,00 (cinquemila/00).

(b) un corrispettivo pari alla percentuale dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), oltre IVA se dovuta, riferito a ciascuna ricarica effettuata dal Punto di diffusione e promozione indipendentemente dal Codice Promozionale Univoco associato al Conto di gioco.

NELLA TABELLA CHE SEGUE VIENE RIEPILOGATA LA REMUNERAZIONE PER TIPO DI GIOCO

PRODOTTO	BASE DI CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE	PERCENTUALE	SCAGLIONE
Poker a torneo	Movimento	1,50%	0 - 50.000
		1,75%	50.000,01 - 100.000
		2,00%	oltre 100.000
Altri giochi a Torneo	Movimento	2,25%	0 - 10.000
		3,00%	10.000,01 - 25.000
		4,00%	oltre 25.000
Bingo	Movimento	2,25%	0 - 10.000
		3,00%	10.000,01 - 25.000
		4,00%	oltre 25.000
Cash Games	Utile Netto	20%	0 - 2.500
		30%	Oltre 2.500
Scommesse Sportive a quota fissa	Utile Netto (se positivo)	15%	0 - 2.500
		25%	oltre 2.500
Ippica a totalizzatore e quota fissa	Utile Netto	20%	0 - 500
		25%	oltre 500
Concorsi a pronostico e scommesse Big	Movimento	3,00%	Tutto
Giochi numerici	Movimento	3,00%	Tutto
Scommesse su Eventi Virtuali	Utile Netto	20%	0 - 2.500
		30%	oltre 2.500
Casino' Games	Utile Netto	20%	0 - 2.500
		30%	oltre 2.500

1.2 In costanza di Contratto gli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a) saranno riconosciuti al Punto di diffusione e promozione per un periodo di 36 (trentasei) mesi a far data dall'attivazione del Conto di gioco da parte del Cliente individuato con il Codice Promozionale Univoco. In parziale deroga a quanto precede la corresponsione degli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a):

- cesserà prima dello scadere del periodo di 36 (trentasei) mesi sopra menzionato qualora il Conto di gioco rimanga inattivo per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi oppure venga sospeso e/o chiuso in conseguenza della violazione della normativa vigente in materia di utilizzo del denaro contante e di antiriciclaggio. Al Conto di Gioco sospeso e/o chiuso verrà rimosso il Codice Promozionale Univoco della Società e la cessazione del versamento del corrispettivo opererà con effetto retroattivo dal momento della violazione che ha condotto alla sospensione/chiusura; all'uopo SNAI renderà disponibili al Punto di diffusione e promozione l'elenco aggiornato dei Conti di gioco attivi ed inattivi;

oppure

- continuerà dopo lo scadere del periodo di 36 (trentasei) mesi sopra menzionato qualora e fin quando persista un Contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici con SNAI.

In caso di recesso di SNAI ai sensi dell'art. 51 primo comma del Contratto gli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a) saranno riconosciuti al Punto di diffusione e promozione per il periodo intercorrente fra la data di efficacia del recesso ed il 36° (trentaseiesimo) mese a far data dall'attivazione del Conto di gioco da parte del Cliente individuato con il Codice Promozionale Univoco.

In caso di recesso del Punto di diffusione e promozione ai sensi dell'art. 51 primo comma del Contratto gli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a) saranno riconosciuti al Punto di diffusione e promozione per il periodo intercorrente fra la data di efficacia del recesso ed il 18° (diciottesimo) mese a far data dall'attivazione del Conto di gioco da parte del Cliente individuato con il Codice Promozionale Univoco.

In caso di recesso di SNAI ai sensi dell'articolo 51 secondo comma del Contratto gli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a) saranno riconosciuti al Punto di diffusione e promozione per il periodo intercorrente fra la data di efficacia del recesso ed il 18° (diciottesimo) mese a far data dall'attivazione del Conto di gioco da parte del Cliente individuato con il Codice Promozionale Univoco.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Punto di diffusione e promozione ai sensi dell'art. 50 o in altre ipotesi di inadempimento gli importi di cui al precedente punto 1.1. lettera (a) saranno riconosciuti al Punto di diffusione e promozione fino alla data di cessazione di efficacia del Contratto.

1.3 Ai fini delle imposte sui redditi, gli importi riconosciuti alla Società sono soggetti, ove previsto, al prelievo della ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni, da parte di SNAI. La ritenuta si applica in misura pari all'aliquota relativa al primo scaglione di reddito delle persone fisiche, attualmente 23% (ventitre per cento). La stessa viene commisurata al 20% (venti per cento) dell'ammontare dei compensi corrisposti da SNAI se la Società, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'opera di propri dipendenti, mentre la medesima aliquota sarà commisurata al 50% (cinquanta per cento) se la Società non si avvale dell'opera di propri dipendenti.

1.4 Con esclusivo riferimento ai corrispettivi di cui al precedente punto 1.1 lett. (a), i), ii), vi) e vii), qualora intervengano modifiche normative al regime di imposizione fiscale, SNAI potrà procedere al conseguente adeguamento dei corrispettivi che, in ogni caso, non potranno essere inferiori al 10% (dieci per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto di SNAI.

1.5 Il Servizio svolto dalla Società con riferimento a nuovi ed ulteriori giochi a distanza che saranno commercializzati in futuro da SNAI sarà remunerato con un corrispettivo non inferiore al 10% (dieci per cento), comprensivo di IVA se dovuta, dell'Utile netto di SNAI.

ALLEGATO "S"

DICHIARAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO

La presente dichiarazione andrà compilata in tutte le sue parti ed inviata all'indirizzo mail **contratti.passivi@snai.it** oppure al numero di fax **0583.285309**

Nome e cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Ragione Sociale del Punto SNAI _____

Codice Fiscale / P.Iva _____

Con sede legale in _____

E-mail _____

Tutte le informazioni relative a rendicontazioni e fatturazioni saranno inviate da SNAI tramite mail per cui ti chiediamo di inserire l'indirizzo mail corretto e maggiormente utilizzato e soprattutto di comunicare a SNAI eventuali cambiamenti.

In relazione al Contratto, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art.25 bis del DPR 600/1973 operata sui compensi maturati

D I C H I A R O

che ai fini del calcolo della ritenuta di acconto applicabile:

mi avvalgo dell'opera di dipendenti e di terzi;

non mi avvalgo dell'opera di dipendenti e di terzi.

Mi impegno infine, a inoltrare tempestiva comunicazione a mezzo Raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui le relative condizioni si modificano in corso del rapporto contrattuale.

Luogo e data

Timbro e Firma

ALLEGATO "T"

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali.

La scrivente Società informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.

1. Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività della nostra Società secondo le finalità :

- a) Correlate all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e/o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate;
- b) Connesse e strumentali alla nascita e gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto b) non è obbligatoria, ma il loro rifiuto può comportare, in relazione al rapporto tra il dato e la prestazione richiesta, l'impossibilità da parte della nostra Società di gestire il rapporto contrattuale stesso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei predetti dati avviene a mezzo di strumenti manuali, informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento dell'attività la nostra Società si avvale in parte di soggetti esterni che svolgono attività connesse e strumentali alla nascita e la gestione dei rapporti contrattuali quali ad esempio:

- Istituti di Credito, finanziarie, assicurative;
- Società di recupero crediti;
- Società di valutazione rischi finanziari e di informazione commerciale;
- Nostra rete di vendita ed assistenza;
- Aziende operanti nel settore del trasporto;
- Professionisti e consulenti.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di Legge nonché per le future finalità commerciali.

La comunicazione dei dati personali a soggetti esterni e il loro trattamento conseguente, per le finalità di cui al punto 1, possono avvenire soltanto con il consenso dell'interessato; l'assenza di tale consenso potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire, creare problemi e ritardi nell'esecuzione di quelle operazioni che, in attuazione di attività contrattuali, presuppongono e/o prevedono la comunicazione anzidetta.

Pertanto alleghiamo un modulo che consente, se a noi restituito, di esprimere o meno il consenso dell'interessato alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti esterni di cui al presente punto ed al loro correlato trattamento.

4. Responsabile del trattamento dei dati

Il Responsabile ai fini del Trattamento dei dati è il Sig. Fabio Ricci in materia di Giochi Pubblici e Scommesse su Eventi Virtuali, il Sig. Paolo Azzini in materia di Gioco Lecito e il Sig. Lorenzo Stoppini in materia di attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza.

5. Diritti conferiti dalla Legge agli interessati

Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 che di seguito riportiamo :

art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri dati.

1 *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2 *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione :*

- a) *dell'origine dei dati personali;*
- b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;*

3 *L'interessato ha diritto di ottenere:*

- a) *l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4 *L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:*

- a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) *al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

ALLEGATO "U"

Spett.le

SNAI S.p.a.
Via L. Boccherini, 39
55016 Porcari, LUCCA

Verificare, integrare o correggere i dati sotto elencati:

Nome e Cognome / Rag. Soc.:

Indirizzo:

P.Iva / Cod. Fisc. _____

e-mail _____

Dichiarazione di consenso

La scrivente Ditta/ Società dichiara di aver ricevuto completa **Informativa** ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 ed esprime il proprio

consenso

non consenso

al trattamento dei propri dati personali anche mediante comunicazione a soggetti esterni/terzi secondo quanto previsto dall'informativa ricevuta, consapevole che in assenza di tale consenso si potrà determinare l'impossibilità dell'esecuzione ovvero problemi o ritardi nell'esecuzione di attività precontrattuali e contrattuali.

Luogo e data

Timbro e firma

ALLEGATO "V"

Dichiarazione ai fini del dlgs.231/01

Io sottoscritto dichiaro di :

- aver letto attentamente e scrupolosamente in ogni sua parte il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo unitamente al Codice Etico adottato da SNAI S.p.A. pubblicato sul sito www.istituzionale.snai.it/ir/corporate-governance/home e consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto;
- aver compreso il contenuto del Modello di Organizzazione gestione e Controllo e del Codice Etico e di impegnarmi ad osservare un comportamento conforme alle prescrizioni in essi contenuti;
- aver letto attentamente il D.Lgs. 231/01 e di osservare quanto ivi previsto;
- essere a conoscenza degli specifici reati ivi previsti (a titolo esemplificativo: truffa, truffa ai danni dello stato, corruzione ecc.);
- dedicare impegno ad evitare ogni azione che possa configurare in tutto o in parte i reati di cui al D.Lgs. 231/01 applicabili all'attività commissionata;
- adottare i principi a cui SNAI ispira la propria attività e definiti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e nel Codice Etico nello svolgimento delle attività commissionate. A titolo esemplificativo: (i) vietare formalmente al proprio interno condotte illecite; (ii) definire proprie procedure di controllo; (iii) stabilire momenti formativi di diffusione dei principi definiti nel modello all'interno dell'Esercizio; (iv) monitorare e sanzionare il mancato rispetto delle procedure di controllo ed il corretto funzionamento di tale assetto organizzativo;
- consentire a SNAI di eseguire specifiche verifiche sul rispetto di quanto sopra;
- essere consapevole che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto, Modello Organizzativo Gestione e Controllo e del Codice Etico legitimerà la SNAI S.p.A. a risolvere con effetto immediato ex art. 1456 c.c. il contratto in essere, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

DATA.....

FIRMA (Leggibile)_____